

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 222/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽¹⁾ 3**
- ★ **Regolamento (CE) n. 224/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte 9**
- ★ **Regolamento (CE) n. 225/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 per quanto riguarda l'elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine per le conserve di funghi 10**
- Regolamento (CE) n. 226/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 12
- Regolamento (CE) n. 227/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, recante rettifica del regolamento (CE) n. 214/2003 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 15
- Regolamento (CE) n. 228/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 16
- ★ **Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri 18**

Commissione

2003/81/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 agosto 2002, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna ai «Centri di coordinamento di Biscaglia» [Aiuto C 48/2001 (ex NN 43/2000)]** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3141] 26

2003/82/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2003, che conferma le misure notificate dal Belgio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 361] 32

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- * **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 149/02/COL, del 26 luglio 2002, concernente misure fiscali in materia ambientale (Norvegia)** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 222/2003 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	110,2
	204	51,5
	212	123,3
	628	109,3
	999	98,6
0707 00 05	052	122,9
	999	122,9
0709 10 00	220	45,8
	999	45,8
0709 90 70	052	144,1
	204	166,7
	999	155,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,3
	204	48,3
	212	39,4
	220	49,4
	624	84,4
	999	53,8
0805 20 10	204	69,8
	999	69,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,8
	204	57,1
	220	73,2
	464	132,1
	600	79,0
	624	78,3
	999	80,6
0805 50 10	052	61,4
	220	69,4
	600	62,3
	999	64,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	96,2
	404	99,4
	720	87,9
	999	94,5
0808 20 50	388	88,8
	400	116,3
	528	83,9
	720	42,5
	999	82,9

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 223/2003 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2003****concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere adottato un regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e sulle misure cautelative per i mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi, purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.
- (2) Il mercato dei mangimi destinati agli animali familiari e agli animali allevati per la loro pelliccia è distinto dal mercato dei mangimi destinati ad altri animali d'allevamento. Inoltre, le norme di produzione, etichettatura e ispezione previste rispettivamente all'articolo 5, all'articolo 6 e agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 non si applicano agli animali di acquacoltura né ai prodotti dell'acquacoltura. Pertanto, il presente regolamento si applica soltanto ai mangimi destinati agli animali allevati secondo il metodo di produzione biologico, e non ai mangimi destinati agli animali familiari, agli animali allevati per la loro pelliccia o agli animali d'acquacoltura.
- (3) Le misure specifiche relative all'etichettatura dei mangimi destinati agli animali allevati secondo il metodo di produzione biologico devono consentire ai produttori di identificare i mangimi che possono essere utilizzati a norma delle disposizioni relative al metodo di produzione biologico. L'indicazione facente riferimento al metodo di produzione biologico non dovrebbe essere presentata in maniera tale da metterla in maggiore risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/

CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

- (4) Inoltre, il contenuto in materie prime ottenute da agricoltura biologica, il contenuto in prodotti in conversione all'agricoltura biologica e il contenuto complessivo nei mangimi di origine agricola dovrebbero essere indicati ed espressi in peso di sostanza secca per consentire ai produttori di rispettare le razioni giornaliere previste nell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Per tale motivo occorre inoltre adeguare l'allegato I, parte B, del summenzionato regolamento.
- (5) Diversi marchi commerciali di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che non soddisfano il regolamento (CEE) n. 2092/91 recano indicazioni che l'operatore può interpretare come un riferimento al metodo di produzione biologico. Occorre prevedere un periodo transitorio per consentire ai detentori di tali marchi di adeguarsi alle nuove norme. Tuttavia, tale periodo transitorio deve essere accordato ai marchi recanti le indicazioni summenzionate soltanto qualora sia stata presentata una domanda di registrazione prima della pubblicazione del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽⁷⁾ e purché l'operatore sia pienamente informato del fatto che i prodotti non sono stati ottenuti secondo il metodo di produzione biologico.
- (6) I requisiti minimi in materia di controllo e le misure cautelative applicabili alle unità di preparazione di mangimi richiedono l'attuazione di misure specifiche che devono essere introdotte nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (7) Il principio in base al quale gli impianti utilizzati nelle unità che preparano mangimi composti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica sono separati dagli impianti utilizzati nella stessa unità per preparare mangimi composti per animali convenzionali è considerato un mezzo efficace per impedire la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati secondo il metodo di produzione biologico. Tale principio deve quindi essere integrato nelle disposizioni dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91. È tuttavia prevedibile che l'attuazione immediata di tale disposizione possa avere un

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.⁽³⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.⁽⁴⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.⁽⁶⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.⁽⁷⁾ GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

impatto economico rilevante sull'industria dei mangimi composti per animali in diversi Stati membri e quindi sul settore dell'agricoltura biologica. Per tale motivo, e per consentire alla filiera biologica di adeguarsi alla nuova regola delle catene di produzione separate, occorre prevedere la possibilità di derogare a tale disposizione per un periodo di cinque anni. Inoltre il problema deve essere riesaminato in maniera approfondita prossimamente sulla base di altre informazioni e dell'esperienza acquisita.

- (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai mangimi, ai mangimi composti per animali e alle materie prime per mangimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2092/91 purché tali prodotti rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. Il presente regolamento non si applica ai mangimi destinati agli animali familiari, agli animali allevati per la loro pelliccia e agli animali d'acquacoltura.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Inoltre si intende per:

- 1) «materie prime per mangimi ottenuti da agricoltura biologica»: materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica o preparate sulla base di queste;
- 2) «materie prime per mangimi ottenuti da prodotti in conversione all'agricoltura biologica»: materie prime per mangimi in conversione all'agricoltura biologica o preparate sulla base di queste.

Articolo 3

1. Nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali concernenti i mangimi di cui all'articolo 1, si può fare riferimento al metodo di produzione biologico purché:

- a) i prodotti siano stati fabbricati, preparati o importati da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) i prodotti, comprese le materie prime che li compongono e le eventuali altre sostanze utilizzate per la loro preparazione, non siano stati sottoposti a trattamenti mediante raggi ionizzanti;

- c) siano soddisfatti, se del caso, i requisiti di cui all'allegato I, parte B, punti 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 e 4.18, del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- d) le materie prime per mangimi provenienti dall'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto;
- e) le materie prime per mangimi provenienti da prodotti in conversione all'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, il riferimento al metodo di produzione biologico di cui al paragrafo 1 avviene unicamente con l'indicazione seguente:

- a) «da agricoltura biologica» quando almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuti da agricoltura biologica;
- b) «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91» per i prodotti che comprendono materie prime ottenute da agricoltura biologica e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime convenzionali, in quantità variabili.

Articolo 4

1. L'indicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

- a) deve essere separata dalle menzioni di cui all'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE o all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE;
- b) non può essere presentata in un colore, formato o stile grafico che la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui, rispettivamente, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;
- c) deve essere corredata, nello stesso campo visivo, di una menzione indicata in peso di sostanza secca, riferita:
 - i) al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da agricoltura biologica;
 - ii) al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;
 - iii) al contenuto totale dei mangimi di origine agricola;
- d) deve essere corredata dell'indicazione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione;
- e) deve essere corredata di un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica;
- f) deve essere corredata di un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.

2. L'indicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere corredata dal riferimento all'obbligo di impiegare i mangimi conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 relative alla composizione delle razioni giornalieri.

3. La decisione di indicare il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui al paragrafo 1, lettera d), spetta allo Stato membro interessato, che la comunica alla Commissione.

Articolo 5

Le denominazioni di vendita e i marchi commerciali recanti un'indicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2091/91 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuta(e) da agricoltura biologica.

Articolo 6

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, i marchi commerciali recanti un'indicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1°

luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 che non soddisfano il regolamento a condizione che:

- a) la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata anteriormente al 24 agosto 1999 e il marchio sia conforme alla direttiva 89/104/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e
- b) il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

Articolo 7

L'allegato I, parte B e l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

ALLEGATO

1. All'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 alla fine del punto 4.4 è aggiunta la frase seguente:
«Tali percentuali sono espresse in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.»
2. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue.
 - 2.1. Il testo al punto 2 delle disposizioni generali è sostituito dal seguente:
«Gli operatori già in attività alla data indicata all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2491/2001 sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui al punto 3 e a quelle relative al controllo iniziale di cui alle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.»
 - 2.2. Il testo al punto 4 delle disposizioni generali è sostituito dal seguente:
«L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito all'organismo o all'autorità di controllo qualsiasi cambiamento della descrizione o delle misure concrete di cui al punto 3 e delle misure del controllo iniziale previste dalle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.»
 - 2.3. Al punto 3, paragrafo 3, primo trattino, delle disposizioni generali, dopo «dell'articolo 11» sono aggiunti i termini:
«e/o del regolamento (CE) n. 223/2003.»
 - 2.4. Al punto 6, alla fine del secondo trattino delle disposizioni generali, sono aggiunti i termini:
«e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti per animali.»
 - 2.5. Il testo al punto 7, lettera b), delle disposizioni generali, è sostituito dal seguente:
«il nome del prodotto o, per i mangimi composti per animali, la loro descrizione, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto, a seconda del caso, dall'articolo 5 del presente regolamento o dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 223/2003.»
 - 2.6. Il titolo della parte C delle disposizioni specifiche è sostituito dal seguente:
«C. Importazione di vegetali, prodotti vegetali, animali, prodotti animali e derrate alimentari composte di prodotti vegetali e/o animali, mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi in provenienza da paesi terzi»
 - 2.7. È aggiunta la parte E seguente:
«E — UNITÀ COINVOLTE NELLA PREPARAZIONE DI MANGIMI, MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI E MATERIE PRIME PER MANGIMI

La presente sezione si applica a tutte le unità coinvolte nella preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:

1. Ispezione iniziale

La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve:

- indicare gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le operazioni,
- indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi,
- indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio dei prodotti per la pulizia e la disinfezione,
- indicare, se del caso, la descrizione dei mangimi composti per animali, conformemente alla disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, che l'operatore intende preparare nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato,
- indicare, se del caso, il nome delle materie prime per animali che l'operatore intende preparare.

Le misure menzionate al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto del regolamento devono comprendere:

- in particolare le misure cautelative da adottare per ridurre i rischi di contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati nonché le misure di pulizia attuate e il controllo della loro efficacia,
- l'identificazione di aspetti determinanti delle loro attività per garantire in qualsiasi momento la conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 223/2003 dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), preparati nelle unità in questione,
- la definizione, l'attuazione, il rispetto e l'aggiornamento di procedure adeguate, fondandosi sui principi del sistema HACCP (analisi del rischio e punti critici di controllo).

L'autorità o l'organismo di controllo si fonda su tali procedure per valutare in modo generale i rischi connessi a ciascuna unità di preparazione e definire un piano di controllo. Quest'ultimo deve prevedere un numero minimo di prelievi casuali a fini di analisi in funzione dei rischi presunti.

2. Documenti contabili

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili menzionati al punto 6 delle disposizioni generali del presente allegato devono comprendere informazioni sull'origine, la natura e la quantità di materie prime per mangimi e di additivi, nonché informazioni sulle vendite dei prodotti finiti.

3. Unità di preparazione

Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché:

- a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;
- b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal presente regolamento siano completamente separati dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal presente regolamento.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, lettera b) e fino al 31 dicembre 2007, le operazioni possono essere svolte negli stessi impianti, purché:

- venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,
- l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicurati che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica.

La deroga di cui al secondo comma è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo. Tale autorizzazione può riguardare unicamente una o più operazioni di preparazione.

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione avvierà l'esame delle disposizioni previste al primo comma, lettera b). Al termine di tale esame, la data del 31 dicembre 2007 potrà, se del caso, essere riconsiderata.

4. Ispezioni

Oltre al sopralluogo completo annuale, l'organismo o l'autorità di controllo deve procedere ad un sopralluogo mirato fondato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità con il presente regolamento; l'organismo o l'autorità di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono come prescritto; tutti i locali utilizzati dall'operatore nell'ambito della sua attività possono essere ispezionati con cadenza correlata ai rischi connessi.

5. Trasporto dei prodotti in altre unità di produzione/preparazione o altri locali di magazzinaggio

L'operatore deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;
- b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non disciplinati dal presente regolamento possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti disciplinati dal presente regolamento a condizione che:
 - sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,
 - l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicurati che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica,
 - l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale consenso può riguardare unicamente una o più operazioni di trasporto;
- c) i prodotti finiti disciplinati dal presente regolamento siano trasportati separatamente, fisicamente o temporalmente, dagli altri prodotti finiti;
- d) al momento del trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne devono essere registrati.

6. Ricevimento dei prodotti

Al ricevimento di un prodotto di cui all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, nei casi richiesti, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7 delle disposizioni generali del presente allegato. L'operatore deve effettuare un controllo incrociato delle informazioni figuranti sull'etichettatura di cui al punto 7 delle disposizioni generali rispetto alle informazioni figuranti sui documenti di accompagnamento. Il risultato di tale verifica dev'essere indicato esplicitamente nella contabilità di cui al punto 6 delle disposizioni generali.»

REGOLAMENTO (CE) N. 224/2003 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2003****che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001⁽⁴⁾, prevede all'articolo 34, paragrafo 2, che, fatto salvo il disposto dell'articolo 38 di detto regolamento, l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 per l'ammasso privato sia stabilito ogni anno. A tal fine occorre segnatamente tener conto delle spese fisse, delle spese giornaliere e delle spese finanziarie di magazzinaggio prendendo in considerazione, per queste ultime, l'evoluzione del tasso d'interesse della banca centrale europea.
- (2) Lo stesso regolamento stabilisce, all'articolo 29, paragrafo 1, il periodo entro cui possono aver luogo le operazioni di entrata all'ammasso; la situazione attuale del mercato del burro giustifica, in via derogatoria, che la data di entrata all'ammasso del 15 marzo per le operazioni di entrata all'ammasso delle quantità di burro o di crema che hanno luogo nel 2003, sia anticipata al 1° marzo.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissato nel modo seguente, per tonnellata di burro o di equivalente burro per i contratti conclusi nel 2003:

- 24 EUR per le spese fisse;
- 0,35 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero;
- un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo di intervento del burro, in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e in base ad un tasso di interesse annuo del 2,75 %.

Articolo 2

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2003 le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo a partire dal 1° marzo.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 225/2003 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 per quanto riguarda l'elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine per le conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con una nota verbale del 5 dicembre 2002, le autorità cinesi hanno trasmesso alla Commissione un aggiornamento completo dell'elenco delle autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine richiesti per l'immissione in libera pratica delle conserve di funghi originarie di questo paese terzo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/2002⁽⁴⁾. Occorre modificare in conformità l'allegato II del regolamento suddetto.
- (2) Con la stessa nota le autorità cinesi hanno chiesto alla Commissione di accettare in via temporanea, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi cinesi, parallelamente ai certificati di origine recante le nuove firme e i nuovi timbri, l'utilizzazione dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità di cui all'allegato II del

regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2002. Per non turbare il corretto svolgimento delle importazioni, occorre prevedere tale possibilità fino al 31 maggio 2003.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Fino al 31 maggio 2003 un importatore può presentare, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina, certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità cinesi elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 21.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine di cui all'articolo 10, paragrafo 1:

— General Administration of Quality Supervision

— Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:

Beijing	Jiangxi	Shenzhen
Shanxi	Zhuhai	Ningxia
Inner Mongolia	Sichuan	Tianjin
Hebei	Chongqing	Shanghai
Liaoning	Yunnan	Ningbo
Jilin	Guizhou	Jiangsu
Shandong	Shaanxi	Guangxi
Zhejiang	Gansu	Heilongjiang
Anhui	Qinghai	Hainan
Hubei	Tibet	Henan
Guangdong	Fujian	Xinjiang
Xiamen		Hunan»

REGOLAMENTO (CE) N. 226/2003 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽⁷⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	196,73	216,92	263,35	287,46	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	235,63	259,74	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	27,72	27,72	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 227/2003 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2003****recante rettifica del regolamento (CE) n. 214/2003 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 214/2003 della Commissione ⁽³⁾, intende abrogare il regolamento (CE) n. 24/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽⁴⁾, e ristabilire il dazio preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (2) Si è constatato un errore sia nel titolo che nel dispositivo e nei considerandi del regolamento (CE) n. 214/2003, in quanto si fa menzione di «garofani a fiore singolo (standard)» anziché di «garofani a fiore multiplo (spray)».

Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 214/2003, con effetto retroattivo riguardo alle importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 214/2003 è rettificato come segue:

- 1) nel titolo e nei considerandi 5 e 6, i termini «garofani a fiore unico (standard)» sono sostituiti dai termini «garofani a fiore multiplo (spray)»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini «garofani a fiore unico (standard)» sono sostituiti dai termini «garofani a fiore multiplo (spray)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica, per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray), a decorrere dal 4 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 228/2003 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2003
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 38/2003 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 198/2003 ⁽⁴⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 5 del 10.1.2003, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Codice prodotto	Destinazione	(EUR/t)						
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	C03	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	—	—
	A05	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	- 0,93	- 1,86	- 2,79	- 3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia ad eccezione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

DIRETTIVA 2003/9/CE DEL CONSIGLIO**del 27 gennaio 2003****recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così il principio di non respingimento (non-refoulement).
- (3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.
- (4) Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull'asilo.
- (5) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 18 di detta Carta.
- (6) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.
- (7) Dovrebbero essere adottate norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.
- (8) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla varietà delle condizioni di accoglienza.
- (9) L'accoglienza di gruppi aventi particolari esigenze dovrebbe essere configurata specificamente per rispondere a tali esigenze.
- (10) L'accoglienza di richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento dovrebbe essere configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione.
- (11) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale dovrebbero essere fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.
- (12) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata prevedendo casi di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.
- (13) Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.
- (14) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza.
- (15) Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.
- (16) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, presentata dai cittadini di paesi terzi e apolidi.
- (17) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 286.

⁽²⁾ Parere espresso il 25 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 85.

- (18) Poiché gli scopi dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 18 agosto 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.
- (20) In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.
- (21) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «Convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- b) «domanda di asilo»: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata;

- c) «richiedente» o «richiedente asilo»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva;
- d) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo:
- il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
 - i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
- e) «rifugiato»: qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
- f) «status di rifugiato»: lo status riconosciuto da uno Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse in quanto tali nel territorio di tale Stato membro;
- g) «procedimenti» e «ricorsi»: i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;
- h) «minore non accompagnato»: persone d'età inferiore ai diciotto anni che entrino nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnate da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non siano effettivamente affidate ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;
- i) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;
- j) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, nonché un sussidio per le spese giornaliere;
- k) «trattenimento»: il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;
- l) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all'articolo 2, lettera d), se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto nazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi ⁽¹⁾.

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla convenzione di Ginevra per i cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Articolo 5

Informazione

1. Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda d'asilo all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che è ragionevole presumere che il richiedente asilo comprenda. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

Articolo 6

Documentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente asilo è in stato di trattamento e durante l'esame della domanda di asilo presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di asilo, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.

Articolo 7

Residenza e libera circolazione

1. I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.

3. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.

4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 4 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

6. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

Articolo 8

Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.

Articolo 9

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 10

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo da parte del minore o dei suoi genitori. Questo periodo può essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione specifica per facilitare l'accesso al sistema educativo.

3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro può offrire altre modalità d'insegnamento.

Articoli 11

Lavoro

1. Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.

2. Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro.

3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

4. Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

Articolo 12

Formazione professionale

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 11.

Articolo 13

Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo.

2. Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 17, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

5. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.

Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.

Articolo 14

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

- a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda d'asilo presentata alla frontiera;
- b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
- c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:

- a) la tutela della vita familiare;
- b) la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dagli Stati membri.

Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla prevenzione della violenza all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi.

4. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

5. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

6. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

7. Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.

8. Gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

- sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,
- le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,
- le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,
- il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

Articolo 15

Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie.

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari.

CAPO III

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Articolo 16

Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza

1. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei seguenti casi:

- a) qualora il richiedente asilo
 - lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o
 - contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o
 - abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino delle concessione di tutte le condizioni di accoglienza o di una parte di esse;

- b) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

4. Le decisioni di ridurre, revocare, o rifiutare le condizioni di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le

persone contemplate all'articolo 17, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso al pronto soccorso.

5. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI

Articolo 17

Principio generale

1. Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni del capo II, relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone riconosciute portatrici di particolari esigenze in base ad una verifica individuale della loro situazione.

Articolo 18

Minori

1. Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori.

2. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

Articolo 19

Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ospite in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

- a) presso familiari adulti;
- b) presso una famiglia affidataria;
- c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
- d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3. Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato, si adoperano per rintracciare quanto prima i suoi familiari. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto o ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Articolo 20

Vittime di tortura e di violenza

Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli atti sopra menzionati.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 21

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni negative relative alla concessione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o revisione dinanzi a un organo giudiziario.

2. Le modalità di accesso all'assistenza legale in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

CAPO VI

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Articolo 22

Cooperazione

Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati, suddivisi per età e sesso, relativi al numero di persone alle quali si applicano le condizioni di accoglienza e forniscono informazioni complete su tipo, denominazione e forma dei documenti di cui all'articolo 6.

Articolo 23

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, assicurano adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.

Articolo 24

Personale e risorse

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.

2. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Relazioni

Entro il 6 agosto 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 22 entro il 6 febbraio 2006.

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 26***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

*Articolo 27***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 28***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2002

relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna ai «Centri di coordinamento di Biscaglia»
[Aiuto C 48/2001 (ex NN 43/2000)]

[notificata con il numero C(2002) 3141]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/81/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾ e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Nel 1997 il Consiglio Ecofin ha approvato il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese volto a contrastare la concorrenza fiscale dannosa ⁽²⁾. Dato l'impegno assunto in base a tale codice, la Commissione nel 1998 ha pubblicato una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽³⁾ (in prosieguo «la comunicazione») nella quale manifesta la ferma intenzione di applicarle con il massimo rigore e di attenersi al principio della parità di trattamento. Sulla base di tale comunicazione la Commissione ha cominciato ad esaminare o riesaminare, caso per caso, i regimi fiscali in vigore negli Stati membri.
- (2) Il 12 febbraio 1999 la Commissione ha chiesto per iscritto alle autorità spagnole informazioni su varie misure, tra cui figuravano i regimi fiscali applicabili nel

Paese basco e in Navarra ai «centri di coordinamento». Nessuna di queste misure è stata notificata alla Commissione. Le autorità spagnole hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 21 aprile 1999.

- (3) Con lettera del 22 giugno 2000 le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che i regimi fiscali instaurati per i centri di coordinamento ad Ávala e Guipúzcoa erano stati abrogati.
- (4) Con lettera dell'8 maggio 2001 la Spagna ha informato la Commissione che il regime fiscale applicabile ai centri di coordinamento di Navarra era stato abrogato e ha confermato che quello relativo al centro di Biscaglia era sempre in vigore, ma che non era mai stato applicato. Dato che dalle informazioni disponibili risultava che non era stato concesso alcun aiuto in base ai regimi fiscali di Ávala, Guipúzcoa e Navarra, la Commissione ha posto fine alle relative indagini limitando invece l'esame al regime fiscale previsto per i centri di coordinamento di Biscaglia che continuava ad essere in vigore.
- (5) Con lettera dell'11 luglio 2001 la Commissione ha comunicato alla Spagna la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regime rispetto ai centri di coordinamento di Biscaglia.
- (6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in questione.

⁽¹⁾ GU C 304 del 30.10.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

- (7) Con lettera del 20 novembre 2001 le autorità spagnole hanno informato la Commissione che la Diputación Foral de Vizcaya aveva approvato un progetto di legge volto ad abrogare il regime fiscale dei centri di coordinamento.
- (8) Con lettere del 18 marzo e dell'8 aprile 2002 la Commissione ha chiesto alla Spagna ulteriori informazioni sull'abrogazione del regime fiscale dei centri di coordinamento nonché sui beneficiari di tale regime. Con lettera del 25 aprile 2002 la Spagna ha comunicato alla Commissione che la soppressione definitiva del regime fiscale dei centri di coordinamento era prevista per il 30 aprile 2002 e che l'unico beneficiario aveva già rinunciato allo status di centro di coordinamento. Con lettera del 3 giugno 2002 la Spagna ha confermato che il regime fiscale dei centri di coordinamento era stato annullato.

II. DESCRIZIONE DELL'AUTO

- (9) Nella provincia di Biscaglia è stato introdotto un regime fiscale particolare per i «centri di direzione, di coordinamento e di operazioni finanziarie». Tale regime è disciplinato dagli articoli 53 e 54 della Norma Foral n. 3/1996, del 26 giugno 1996, del Impuesto sobre Sociedades e dal Decreto Foral n. 81/1997, del 10 giugno 1997, che approva il regolamento relativo all'imposta sulle società (Reglamento del Impuesto sobre Sociedades).
- (10) Un centro di direzione, di coordinamento e di operazioni finanziarie (in prosieguo «centro di coordinamento») è una persona giuridica soggetta ad imposta sulle società, la cui attività principale consiste nella gestione, direzione, supervisione e centralizzazione delle operazioni e dei servizi all'interno di un gruppo di imprese a carattere internazionale di cui essa fa parte.
- (11) Per poter beneficiare del regime fiscale dei centri di coordinamento della provincia di Biscaglia, il gruppo di imprese deve soddisfare i seguenti criteri:
- i fondi propri del gruppo devono superare l'importo di 1 250 milioni di ESP (7,51 milioni di EUR);
 - il gruppo deve comprendere società aventi sedi in almeno due paesi esteri;
 - almeno il 25 % del capitale deve essere detenuto da membri del gruppo non residenti nel territorio spagnolo;
 - il fatturato annuo deve essere superiore a 8 000 milioni di ESP (48,1 milioni di EUR) di cui almeno il 25 % deve corrispondere ad operazioni effettuate in due Stati esteri.
- (12) Inoltre un centro di coordinamento deve:
- avere un organico di almeno 8 persone a tempo pieno;

- soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - il capitale sociale non deve essere inferiore a 250 milioni di ESP (1,5 milioni di EUR) oppure i fondi propri non devono essere inferiori a 600 milioni di ESP (3,61 milioni di EUR); oppure
 - il fatturato annuo deve essere superiore a 1 000 milioni di ESP (6,01 milioni di EUR). Se il centro svolge unicamente attività di direzione e di coordinamento, il fatturato di tali operazioni deve superare 150 milioni di ESP (0,902 milioni di EUR).

- (13) In virtù dell'articolo 54 del regolamento territoriale n. 3/1996, i centri di coordinamento possono calcolare la propria base imponibile secondo il metodo classico, vale a dire attraverso la differenza tra il reddito imponibile e le spese deducibili oppure secondo un metodo alternativo. Quest'ultimo consiste nell'applicare all'insieme delle spese sostenute dal centro, escluse le spese a carattere finanziario, un margine del 25 %. All'importo così ottenuto viene poi applicata l'imposta sulle società all'aliquota normale. Questo secondo metodo è denominato «cost plus» (costo maggiorato).
- (14) Per poter fruire del regime fiscale dei centri di coordinamento, le imprese devono ottenere l'autorizzazione preliminare dell'autorità fiscale che è valida per un periodo massimo di cinque anni. L'autorizzazione è automatica, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal regime ed è rinnovabile su richiesta del beneficiario.

III. MOTIVI PER I QUALI È STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO

- (15) Nel valutare le informazioni presentate dalla Spagna nel corso dell'esame preliminare, la Commissione ha ritenuto che l'esclusione dei costi finanziari dal calcolo degli utili secondo il metodo del costo maggiorato potesse conferire un vantaggio ai centri di coordinamento. Inoltre ha considerato che tale vantaggio fosse concesso mediante risorse di Stato, che incidesse sul commercio tra Stati membri e che fosse selettivo. La Commissione ha del pari ritenuto che non fosse applicabile alcuna delle deroghe al divieto generale degli aiuti di Stato previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Per tali motivi la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune ed ha quindi deciso di avviare il procedimento di indagine formale.

IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (16) Alla Commissione sono pervenute osservazioni della Diputación Foral de Vizcaya, che sono riassunte nei considerando da 17 a 23.
- (17) Il regime dei centri di coordinamento di Biscaglia forma attualmente oggetto di abrogazione.

- (18) Le misure fiscali adottate a Biscaglia si basavano sull'esperienza di altri Stati membri. La legislazione di Biscaglia sui centri di coordinamento si è ispirata, essenzialmente, al regime belga dei centri di coordinamento in vigore all'epoca. La Commissione non aveva adottato alcun provvedimento contro la normativa belga della quale hanno usufruito più di 300 centri di coordinamento. Neppure le modifiche apportate successivamente al regime belga hanno suscitato alcuna osservazione da parte della Commissione quanto alla qualificazione del medesimo come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 (attuale articolo 87 del trattato). Di conseguenza la Diputación Foral de Vizcaya era convinta che la legge che si accingeva a promulgare fosse conforme al diritto comunitario.
- (19) Se prima del 1996 avesse nutrito dubbi sulla qualificazione di aiuto di Stato del regime belga oppure sulla sua compatibilità con il mercato comune, è logico supporre che la Commissione avrebbe adottato misure in virtù dell'ex articolo 93 del trattato (l'attuale articolo 88 CE). Non sembra quindi illogico concludere che, col suo silenzio, la Commissione ha adottato una posizione conforme alla giurisprudenza Lorenz⁽⁵⁾, approvando il regime belga o perché non configurava aiuto di Stato oppure perché si trattava di una misura fiscale manifestamente compatibile con il mercato comune. Soltanto più tardi la Commissione ha dichiarato che il regime belga non era da considerarsi come aiuto di Stato.
- (20) L'assenza di riserve da parte della Commissione rispetto al noto regime belga dimostra l'esistenza di fondate aspettative. Nell'adottare la legge contestata la Diputación Foral de Vizcaya non poteva prevedere che potesse essere considerata come aiuto di Stato né, ancor meno, che dopo l'esame preliminare, la Commissione esprimesse dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.
- (21) Se la Commissione dovesse dichiarare che il regime fiscale dei centri di coordinamento di Biscaglia costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, le fondate aspettative di cui sopra impedirebbero alla Commissione di esigere il recupero degli aiuti concessi in virtù del regime in causa. Analogamente, il principio di legittimo affidamento può essere invocato anche dal beneficiario del regime per quanto concerne la legittimità delle misure adottate dalla Diputación Foral de Vizcaya, dato che da anni quest'ultima era a conoscenza dell'esistenza del regime belga e tenuto conto dell'assenza di obiezioni della Commissione al riguardo.
- (22) A prescindere dalla questione del legittimo affidamento, occorre applicare il principio della parità di trattamento. Parallelamente all'avvio del presente procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha proposto al Belgio opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE rispetto

al regime belga dei centri di coordinamento. In altri termini la Commissione ha considerato che il regime belga costituisce un aiuto esistente.

- (23) Dato che nessuna caratteristica specifica del regime belga rispetto al regime di Biscaglia giustifica obiettivamente il fatto che il primo sia considerato come un aiuto esistente e il secondo come un aiuto nuovo, entrambi i regimi devono beneficiare dello stesso trattamento da parte della Commissione. Quando un regime è considerato come un aiuto esistente, la Commissione non può esigere il recupero dell'aiuto neppure qualora quest'ultimo sia dichiarato incompatibile con il mercato comune. È difficile comprendere come la Commissione potrebbe giustificare un ordine di recupero dell'aiuto nel caso del regime di Biscaglia trattandosi essenzialmente di un regime identico a quello belga.

V. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE

- (24) Nelle loro osservazioni scritte, che rinviavano alle informazioni trasmesse dalla Diputación Foral de Vizcaya, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione la promulgazione della legge di Biscaglia che abroga il regime dei centri di coordinamento. Le autorità spagnole hanno anche trasmesso copia delle osservazioni della Diputación Foral de Vizcaya, sopra riassunte. Inoltre il Regno di Spagna ha confermato che, contrariamente alle informazioni contenute nella lettera delle autorità spagnole dell'8 maggio 2001, prima di tale data un'impresa aveva ricevuto lo status di centro di coordinamento in base al regime in questione, pur avendo rinunciato a detto status il 27 novembre 2001.

VI. VALUTAZIONE DELL'AUTO

- (25) Esaminati gli argomenti addotti dalle autorità spagnole e dalla Diputación Foral de Vizcaya, la Commissione ribadisce la posizione già espressa nella lettera dell'11 luglio 2001 alle autorità spagnole relativa all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE⁽⁶⁾ e cioè che il regime in questione costituisce aiuto di Stato illegale al funzionamento, che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Aiuto di Stato

- (26) Né le autorità spagnole né la Diputación Foral de Vizcaya hanno contestato la valutazione iniziale della Commissione secondo la quale il regime dei centri di coordinamento costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, come spiegato nella lettera della Commissione dell'11 luglio 2001⁽⁷⁾. La Commissione ha dimostrato che nel regime sembravano riunite le quattro condizioni cumulative che devono essere soddisfatte perché una misura costituisca aiuto di Stato. La succitata valutazione si può riassumere e precisare come segue:

⁽⁵⁾ Caso 120/73, Lorenz/Alemania, Racc. 1973, pag. 1471.

⁽⁶⁾ Cfr. la nota 1.

⁽⁷⁾ Cfr. la nota 1.

- (27) In virtù del regime fiscale applicabile ai centri di coordinamento, le imprese ammesse a beneficiarne possono optare per un metodo alternativo di calcolo della base imponibile. Nel contesto dei prezzi di trasferimento⁽⁸⁾, le autorità fiscali possono applicare tali metodi alternativi per assicurarsi che le operazioni tra le imprese associate rispettino il principio delle condizioni normali di mercato. In base a tale principio gli utili imponibili corrispondenti a operazioni tra imprese associate devono essere calcolati allo stesso modo delle operazioni effettuate tra parti non associate, in condizioni normali di mercato. Nel caso dei prezzi di trasferimento, la norma internazionale, ossia il principio del rispetto delle condizioni normali di mercato, è enunciata all'articolo 9 della convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul capitale, sviluppata dalle direttive dell'OCSE del 1995 sui prezzi di trasferimento. Dato che questa analisi esige che si tenga conto dei fatti e delle circostanze particolari, le direttive dell'OCSE non raccomandano l'impiego di margini fissi.
- (28) Come sottolinea il punto 9 della comunicazione⁽⁹⁾, si può conferire un vantaggio mediante una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa, in particolare mediante una riduzione della base imponibile. Il regime dei centri di coordinamento di Biscaglia permette alle imprese di optare per il metodo del costo maggiorato per calcolare la propria base imponibile. Questo metodo può tradursi in una riduzione delle imposte versate, quando non rispecchi la realtà economica delle operazioni. A seconda della natura delle attività dell'impresa, l'utilizzazione del metodo del costo maggiorato e l'applicazione di percentuali fisse possono tradursi in una sottovalutazione della realtà economica e, in fin dei conti, consentire il pagamento di meno imposte rispetto al metodo più tradizionale basato su prezzi comparabili tra operatori indipendenti (comparable unrelated price, «CUP»). Tale rischio è particolarmente elevato quando l'impresa effettua transazioni a forte valore aggiunto. Di conseguenza le autorità fiscali hanno l'obbligo di accertarsi che il metodo del costo maggiorato applicato risulti adeguato all'impresa in questione o al settore interessato in modo che le imposte pagate siano equivalenti a quelle calcolate in base al metodo più tradizionale (CUP).
- (29) Il regime fiscale applicabile ai centri di coordinamento di Biscaglia permette di escludere i costi finanziari dal calcolo della base imponibile. Ciò aumenta la probabilità che le imposte a carico delle imprese siano inferiori a quelle calcolate secondo il metodo classico (CUP). La differenza sarà ancora più accentuata quando la principale funzione del centro di coordinamento consista nella realizzazione di operazioni finanziarie. Né le autorità spagnole né la Diputación Foral de Vizcaya hanno presentato prove attestanti che il livello di imposizione derivante dall'applicazione del metodo del costo maggio-
- rato previsto dal regime fosse equivalente a quello del metodo classico. Di conseguenza la Commissione conclude che il regime conferisce un vantaggio ai centri di coordinamento e ai gruppi cui appartengono.
- (30) Questa riduzione della base imponibile comporta una diminuzione del gettito fiscale della provincia di Biscaglia, il che equivale ad una utilizzazione delle risorse dello Stato.
- (31) Il regime incide sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari in quanto i gruppi da cui dipendono i centri di coordinamento devono realizzare almeno il 25 % del loro fatturato in due Stati membri esteri. È pertanto probabile che le imprese beneficiarie operino in settori nei quali gli scambi intracomunitari sono particolarmente intensi. Nel rafforzare la posizione finanziaria di tali gruppi, la misura falsa o minaccia di falsare il commercio intracomunitario.
- (32) Inoltre il regime è selettivo. Infatti possono beneficiarne unicamente le imprese che soddisfano i criteri stabiliti nella Norma Foral n. 3/1996.
- (33) Né le autorità spagnole né la Diputación Foral de Vizcaya hanno spiegato per quale motivo le misure fiscali in questione siano necessarie al buon funzionamento e all'efficacia del sistema tributario spagnolo e, di conseguenza, perché non costituiscano aiuto di Stato [punto 23 della Comunicazione⁽¹⁰⁾].

Compatibilità

- (34) Né le autorità spagnole né la Diputación Foral de Vizcaya hanno contestato la valutazione effettuata dalla Commissione nella lettera dell'11 luglio 2001⁽¹¹⁾ secondo cui dichiara l'inapplicabilità al caso di specie delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, che permettono di considerare un aiuto statale compatibile con il mercato comune. Non vi è quindi alcun motivo per la Commissione di modificare la propria valutazione che è riassunta nei considerando da 35 a 39.
- (35) Se il regime dei centri di coordinamento costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre valutarne la compatibilità alla luce delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.
- (36) Nel caso di specie non sono applicabili le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, che riguardano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da eventi eccezionali e gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

⁽⁸⁾ I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un'impresa trasferisce beni o presta servizi a imprese associate.

⁽⁹⁾ Cfr. la nota 3.

⁽¹⁰⁾ Cfr. la nota 3.

⁽¹¹⁾ Cfr. la nota 1.

- (37) Non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, relative agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione.
- (38) Né si può nemmeno ritenere che il regime dei centri di coordinamento sia un progetto di comune interesse europeo oppure che ponga rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Tantomeno si tratta di un regime destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, come stabilito all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).
- (39) Il regime dei centri di coordinamento deve essere valutato in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE che permette di autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. I benefici fiscali concessi tramite il regime dei centri di coordinamento non sono connessi con investimenti, con la creazione di posti di lavoro o con progetti specifici, ma semplicemente diminuiscono gli oneri che di norma devono assumersi le imprese nello svolgimento delle loro attività. Pertanto sono da considerarsi un aiuto statale al funzionamento i cui benefici cessano quando l'aiuto è soppresso. Secondo prassi costante della Commissione, non si può ritenere che questo tipo di aiuti agevoli lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

Legittimo affidamento

- (40) Quando un aiuto di Stato concesso illegalmente è dichiarato incompatibile con il mercato comune, deve esserne richiesto il recupero presso i beneficiari. Il recupero permette infatti di ripristinare nella misura del possibile la situazione concorrenziale esistente prima della concessione dell'aiuto. Ciononostante, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante disposizioni di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹²⁾ (l'attuale articolo 88) «la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alla prassi decisionale della Commissione, se un atto della Commissione abbia fatto sorgere nel beneficiario di un aiuto fondate aspettative che l'agevolazione sia stata concessa in conformità del diritto comunitario, l'ordine di recupero dell'aiuto presuppone una violazione di un principio generale del diritto comunitario.
- (41) Nella sentenza pronunciata nella causa Van den Bergh & Jurgens⁽¹³⁾, la Corte ha stabilito:

«Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico al quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia l'operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato».

- (42) Nella decisione 2001/168/CECA del 31 ottobre 2000, relativa alle leggi spagnole sull'imposta sulle società⁽¹⁴⁾, la Commissione ha segnalato la similarità tra il regime spagnolo in questione e un regime francese che aveva approvato in quanto non costituiva aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE (attualmente articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE).
- (43) Nel caso di specie la Commissione constata che il regime dei centri di coordinamento di Biscaglia è molto simile al regime instaurato in Belgio dall'Arrêté royal n. 187, del 30 dicembre 1982, relativo al regime fiscale dei centri di coordinamento. Entrambi i regimi sono destinati ad attività realizzate nell'ambito di un medesimo gruppo ed entrambi utilizzano il metodo del costo maggiorato per calcolare la propria base imponibile. Nella decisione del 2 maggio 1984 la Commissione ha considerato che detto regime non costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE (l'attuale articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE). Benché tale decisione non sia stata pubblicata, resta il fatto che la Commissione non ha formulato alcuna obiezione nei confronti del regime belga dei centri di coordinamento né nella Quattordicesima relazione di concorrenza né nella risposta ad un'interrogazione parlamentare⁽¹⁵⁾.
- (44) A questo proposito la Commissione osserva che la decisione relativa al regime belga dei centri di coordinamento è anteriore all'entrata in vigore del regime dei centri di coordinamento di Biscaglia. Inoltre, la Commissione sostiene che l'unico beneficiario del regime aveva ricevuto lo status di centro di coordinamento prima della sua decisione dell'11 luglio 2001 di avviare il procedimento d'indagine formale⁽¹⁶⁾. Questo unico beneficiario ha peraltro rinunciato ai diritti che gli conferiva il regime prima della conclusione del presente procedimento di indagine formale. Pertanto sembra convincente l'argomento addotto dalla Diputación Foral de Vizcaya secondo il quale sia la Diputación stessa che il beneficiario del regime avevano fondate aspettative che, qualora il regime dei centri di coordinamento di Biscaglia fosse dichiarato incompatibile con il mercato comune, la Commissione non avrebbe potuto esigere il recupero dell'aiuto concesso. Il principio del legittimo affidamento protegge le imprese autorizzate in virtù del regime prima dell'avvio del procedimento di indagine formale per quanto riguarda gli aiuti concessi prima della chiusura di detto procedimento.

⁽¹²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹³⁾ Causa C -265/85, Van den Bergh en Jurgens BV/Commissione, Racc. 1987, pag. 1155, punto 44, della motivazione.

⁽¹⁴⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 57.

⁽¹⁵⁾ Risposta scritta n. 1735/90 (GU C 63 dell'11.3.1991).

⁽¹⁶⁾ Cfr. la nota 1.

Parità di trattamento

- (45) La Diputación Foral de Vizcaya sostiene che il regime dei centri di coordinamento di Biscaglia avrebbe dovuto formare oggetto di una proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE dato che in tal modo avrebbe beneficiato dello stesso trattamento riservato al regime belga dei centri di coordinamento. Tuttavia questo argomento presuppone che la Commissione goda di un potere discrezionale che, di fatto, non possiede. Nella causa Piaggio ⁽¹⁷⁾, la Corte ha stabilito che la Commissione non poteva considerare che il regime in questione fosse un aiuto esistente in quanto non era stato notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (46) Nella fattispecie la legislazione di Biscaglia, mediante la quale è stato istituito il regime dei centri di coordinamento, non è stata notificata alla Commissione prima che entrasse in vigore. Di conseguenza la Commissione non può ritenere che si tratti di un regime di aiuti esistenti.

VII. CONCLUSIONI

- (47) La Commissione deve pertanto concludere che il regime dei centri di coordinamento di Biscaglia costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato al quale non è applicabile nessuna delle deroghe previste al paragrafo 2 del medesimo articolo. La Commissione considera quindi che il Regno di Spagna abbia dato esecuzione in maniera illegittima al succitato regime in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia la Commissione osserva che il 30 aprile 2002 è stata promulgata la legge recante abrogazione

del regime e che tali disposizioni sono entrate in vigore il 9 maggio 2002 ⁽¹⁸⁾. La Commissione rileva inoltre che l'unica impresa autorizzata in base al regime in causa ha rinunciato ai suoi diritti il 27 novembre 2001. Sia le autorità spagnole che l'unico beneficiario del regime nutrivano fondate aspettative che il regime non costituisse aiuto di Stato. Di conseguenza la Commissione non deve esigere il recupero dell'aiuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui il Regno di Spagna ha dato esecuzione in maniera illegittima sotto la forma del regime di aiuti di Stato in applicazione degli articoli 53 e 54 della Norma Foral de Vizcaya n. 3/1996, del 26 giugno 1996, del Impuesto sobre Sociedades e applicato tramite il Decreto Foral de Vizcaya n. 81/1997, del 10 giugno 1997, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁷⁾ Causa C-295/97 Piaggio/Italia e altri, Racc.1999, parte I - pag. 3735.

⁽¹⁸⁾ Cfr. Norma Foral n. 42/2002 del 30 aprile 2002; Boletín Oficial de Bizkaia n. 87, del 9 maggio 2002.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2003

che conferma le misure notificate dal Belgio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

[notificata con il numero C(2003) 361]

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/82/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

visto il parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

1. Direttiva 94/62/CE

La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che si basa sull'articolo 95 (ex articolo 100 A) del trattato, mira ad armonizzare le misure nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per prevenire o ridurre qualsiasi impatto sull'ambiente o ridurlo, nell'interesse di un alto livello di protezione ambientale, e mira a garantire il funzionamento del mercato interno e ad evitare ostacoli al commercio nonché distorsioni e restrizioni della concorrenza all'interno della Comunità. A tal fine, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri di raggiungere, fra l'altro, obiettivi quantificati in tema di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva stabilisce che — entro il 30 giugno 2001 — sarà recuperato almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), nel rispetto di questo obiettivo globale e della stessa scadenza sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio.

L'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva istituisce una procedura di monitoraggio per garantire coerenza tra le diverse strategie scelte dagli Stati membri, in particolare per assicurare che gli

obiettivi fissati in uno Stato membro non ostacolino l'osservanza della direttiva da parte di altri Stati membri o non provochino distorsioni nel mercato interno.

Ai sensi della detta norma, la Commissione deve confermare le misure nazionali dopo adeguata verifica.

2. La misura notificata

2.1. Descrizione

In Belgio lo Stato federale è competente a recepire la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda questioni legate al prodotto (come ad esempio, l'articolo 9 e l'allegato II). Viceversa, la fissazione di obiettivi per il recupero e il riciclaggio dei materiali d'imballaggio contenuti nei rifiuti d'imballaggio, come stabilito dall'articolo 6 della direttiva 94/62/CE, rientra nella competenza esclusiva delle regioni.

Per garantire un recepimento ed un'attuazione coerente e conforme della direttiva 94/62/CE ed in particolare dell'articolo 6, le tre regioni belghe hanno concluso un accordo di cooperazione relativo alla prevenzione e alla gestione di rifiuti d'imballaggio il 30 maggio 1996 (in prosieguo: l'«accordo di cooperazione») ⁽²⁾.

L'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto accordo conteneva i seguenti obiettivi di riciclaggio e recupero che dovevano essere conseguiti dagli operatori economici interessati, in ciascuna delle tre regioni — Fiandre, Vallonia e Bruxelles — sia per quanto riguarda i rifiuti d'imballaggi domestici che per quelli industriali:

	Riciclaggio	Recupero	Quota minima di riciclaggio in peso per ciascun rifiuto d'imballaggio
1998	Minimo: 45 %	Minimo: 70 %	15 %
1999	Minimo: 50 %	Minimo: 80 %	15 %

⁽²⁾ Esso si propone l'obbligo per gli operatori economici (addetti al riempimento degli imballaggi ed utenti, compresi gli importatori quando l'imballaggio sia stato riempito fuori dal Belgio) di riprendere e riciclare/recuperare i materiali d'imballaggio contenuti nei rifiuti d'imballaggio immessi sul mercato (articolo 6 dell'accordo di cooperazione), o individualmente o concludendo un accordo con un terzo (articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione), e di conseguire obiettivi quantificati per il riciclaggio ed il recupero (articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione).

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

L'accordo di cooperazione è stato notificato dal governo belga il 13 luglio 1996 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, ed è stato confermato con la decisione 1999/652/CE della Commissione ⁽¹⁾.

2.2. Revisione dell'accordo di cooperazione

Il 1° agosto 2001 le autorità belghe hanno notificato alla Commissione un progetto di revisione dell'accordo di cooperazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 83/189/CE ⁽²⁾. Lo scopo della misura notificata è di elevare gli obiettivi del riciclaggio e del recupero di cui all'articolo 3 dell'accordo di cooperazione del 1996.

L'articolo 3, come modificato, dell'accordo di cooperazione intende stabilire i seguenti obiettivi:

	Riciclaggio	Recupero	Quota minima di riciclaggio in peso per ciascun rifiuto d'imballaggio
2000	50 %	80 %	15 %
2001	60 %	80 %	20 %
2002	65 %	85 %	25 %
2003	70 %	90 %	30 %

Gli obiettivi così modificati sono basati su un'analisi dei costi-benefici effettuata dalle autorità belghe.

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che il metodo di calcolo per il raggiungimento di tali obiettivi di riciclaggio e di recupero sarà stabilito dalla Commissione interregionale per l'imballaggio («Interregionale Verpakkingscommissie») ⁽³⁾. Esso stabilisce inoltre che l'obiettivo globale di recupero è pari alla somma dell'obiettivo di riciclaggio raggiunto, del riciclaggio di materie organiche e del recupero di energia e che il riciclaggio meccanico può essere computato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio. Dal 1° gennaio 2003 la Commissione interregionale dell'imballaggio formulerà nuove proposte per gli obiettivi generali di riciclaggio e di recupero validi dal 2003. Tali obiettivi futuri dipenderanno dall'evoluzione delle capacità di riciclaggio e di recupero e dai metodi di raccolta selettiva.

Infine, occorre sottolineare che l'accordo di cooperazione rivisto non avrà effetti retroattivi e che gli obiettivi più elevati saranno in vigore solo a partire dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale belga.

3. Pareri

L'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva stabilisce che la Commissione, previa verifica delle misure, deve prendere una decisione in cooperazione con gli Stati membri. A tal fine la

Commissione ha consultato gli Stati membri riguardo a questa notifica nell'ambito del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE (in prosieguo: il «comitato dell'articolo 21»).

Un primo scambio di opinioni ha avuto luogo durante la riunione del comitato di cui all'articolo 21, svoltasi il 6 febbraio 2002. Gli Stati membri sono stati invitati a inviare osservazioni scritte alla Commissione. Durante la riunione del 6 febbraio 2002, la delegazione belga ha chiarito che a parer suo il fatto che il Belgio avesse stabilito obiettivi nazionali più elevati per il riciclaggio degli imballaggi non avrebbe fatto sorgere problemi. Secondo la delegazione belga i mercati di esportazione sarebbero stati in grado di assorbire gli ulteriori quantitativi di rifiuti d'imballaggi e perciò non ci sarebbero stati problemi di capacità tali da impedire alla Commissione di accogliere la proposta del Belgio. La Francia ha contestato tale asserzione ed ha dichiarato di non poter escludere la propria opposizione agli obiettivi nazionali più elevati proposti in Belgio. Spagna e Italia hanno anch'esse fatto presente la loro preoccupazione generale per gli effetti interni sul mercato di questi più elevati obiettivi nazionali.

Il 29 aprile 2002 la Francia ha presentato alla Commissione le sue osservazioni scritte sulla notifica del Belgio alla Commissione. Le autorità francesi hanno espresso preoccupazione per il fatto che le quote di riciclaggio aumentate in seguito alla revisione dell'accordo di cooperazione avrebbero potuto provocare problemi di capacità nel settore del riciclaggio del vetro in Francia. Dato che non dispone più di impianti di riciclaggio ⁽⁴⁾, il Belgio esporterà il suo vetro da riciclaggio nei paesi vicini e quindi anche in Francia, dove le capacità di riciclaggio del vetro sono limitate. L'incremento di esportazioni di vetro in Francia — sostengono i francesi — potrebbe creare problemi di capacità. Inoltre, il vetro belga esportato è meno costoso di quello francese. Pertanto, le autorità francesi si sono dette preoccupate perché il provvedimento belga potrebbe creare distorsioni del mercato interno ed impedire alla Francia di adempiere agli obblighi che le impone la direttiva.

Il 15 maggio 2002 la Commissione ha chiesto al Belgio di chiarire alcuni elementi della sua notifica. In risposta a tale richiesta la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità belghe il 20 giugno 2002.

Durante la riunione del comitato dell'articolo 21 del 25 luglio 2002, la Commissione ha riferito sulle informazioni fornite dalle autorità belghe e sulle preoccupazioni delle autorità francesi. Altri Stati membri, ed in particolare l'Italia e la Spagna, hanno palesato dubbi sulle adeguate capacità di riciclaggio del vetro da parte del Belgio che ha chiarito di aver perso tali capacità a causa della concorrenza nel mercato interno.

⁽¹⁾ GU L 257 del 2.10.1999, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

⁽³⁾ Per il 2001 il metodo di calcolo rifletterà quello del 1996.

⁽⁴⁾ Come indicato dalle autorità belghe nella loro notifica, la situazione del vetro sul mercato belga è cambiata dal momento della notifica dell'originario accordo di cooperazione del 1996. Infatti, il gruppo Verlipack, che era l'unico in Belgio ad utilizzare vetro cavo proveniente dai nuclei familiari — con una capacità di riciclaggio di circa 160 000 tonnellate di vetro all'anno — è uscito dal mercato nel 1999. Tuttavia, le autorità belghe sostengono che non vi saranno problemi di capacità nel settore del vetro, vista l'esistenza di impianti di riciclaggio vicini situati in altri Stati membri.

II. VALUTAZIONE

Nella caso in esame il Belgio ha chiesto una deroga ex articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 94/62/CE. L'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva permette agli Stati membri di andare oltre gli obiettivi stabiliti nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui lo Stato membro abbia a disposizione adeguate capacità per il riciclaggio e il recupero. Le misure devono essere prese nell'interesse di un elevato livello di protezione ambientale purché vengano evitate distorsioni sul mercato interno e non si ostacoli l'osservanza della direttiva da parte di altri Stati membri. Inoltre esse non devono costituire un mezzo arbitrario di discriminazione o una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri.

Nel prosieguo la Commissione valuterà se la misura notificata dal Belgio sia coerente con tali considerazioni.

a) Esistenza di capacità adeguate per il recupero ed il riciclaggio

Tale requisito viene interpretato dalla Commissione nel senso che esso non impone agli Stati membri l'autosufficienza rispetto al riciclaggio e al recupero. Gli Stati membri possono anche far ricorso agli impianti che si trovano in altri Stati membri e in paesi terzi per adempiere ai loro obiettivi di riciclaggio e di recupero. Tuttavia, ciò rende difficile una precisa quantificazione delle capacità degli impianti disponibili, poiché il riciclaggio viene effettuato nel mercato internazionale aperto.

Tale criterio serve anche a garantire che le misure prese in uno Stato membro non ostacolino l'osservanza della direttiva da parte di altri Stati membri; perciò dovrebbe esser considerato insieme agli altri criteri fissati nell'articolo 6, paragrafo 6. In pratica, la conformità con tale criterio è un segnale di conformità con i criteri esaminati qui sotto alle lettere b) e c). In particolare, se gli obiettivi vengono fissati superando quelli stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, si dovrebbe garantire che ciò non avvenga a discapito dei programmi di raccolta e riciclaggio negli altri Stati membri.

Le consultazioni con gli altri Stati membri hanno dimostrato che alcuni Stati membri nutrono dubbi sulla disponibilità da parte del Belgio di capacità adeguate per il recupero ed il riciclaggio del vetro e la Francia ha fatto presente la sua preoccupazione per le proprie capacità di riciclaggio del vetro. Le autorità belghe hanno dichiarato che non sussistono problemi di capacità, poiché esistono sufficienti capacità di riciclaggio nelle zone di confine (in particolare in Germania, nei Paesi Bassi e in Francia) e che inoltre un'applicazione restrittiva dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE, sarebbe contraria al mercato interno, dal momento che, a causa della concorrenza sul mercato interno, il Belgio ha perso la sua capacità di riciclaggio nel proprio territorio. Inoltre, la misura notificata non ha conseguenze negative, poiché in pratica gli obiettivi proposti sono già stati raggiunti. Nel 1999 l'organismo riconosciuto per i rifiuti domestici in Belgio ha annunciato una quota di riciclaggio del 73 % e l'organismo riconosciuto per i rifiuti industriali ha dichiarato una quota di riciclaggio del 77,9 %. Le autorità belghe hanno chiarito che il prezzo del

vetro belga viene fissato in base a gare d'appalto. In base a tali appalti risulta che dal 2002 le esportazioni in Francia diminuiranno ed aumenteranno le esportazioni nei Paesi Bassi e in Germania.

Occorre sottolineare che dall'ultima notifica (1996), la situazione del vetro nel mercato belga è cambiata poiché il centro di riciclaggio più importante del Belgio è stato chiuso a causa della concorrenza nel mercato interno. Tuttavia, dopo la notifica del 1996 la situazione per quanto riguarda gli imballaggi di metallo, i metalli non ferrosi, il riciclaggio meccanico di materiali sintetici, nonché carta e cartone sul mercato belga non è cambiata. Per tali materiali, il Belgio ha sufficienti capacità di riciclaggio nel suo territorio.

Ciò premesso, la Commissione conclude che, dal momento che non esiste alcun obbligo di riciclare imballaggi all'interno del paese, il provvedimento va considerato nel contesto di una valutazione generale del mercato europeo e/o mondiale del materiale riciclato. Pertanto, salvo che vi sia una generale saturazione di mercato dovuta alle limitazioni tecniche e commerciali e che non possa essere superata con ulteriore spesa, si deve presumere che siano disponibili capacità adeguate, indipendentemente dalla questione se queste esistono all'interno o al di fuori dello Stato membro interessato. Gli obiettivi previsti dal Belgio sembrano rispondere a queste condizioni. Ciononostante, esistono alcuni segni di saturazione del mercato del vetro. Dalle informazioni disponibili è tuttavia impossibile concludere, in generale, che il materiale aggiuntivo non possa trovare adeguate capacità.

b) Potenziali distorsioni del mercato interno

Si verificano distorsioni sul mercato interno allorché elevate quote di riciclaggio sono accompagnate da finanziamenti rilevanti mediante — ad esempio — pagamenti per la concessione di licenze che risultano essere a prezzi inferiori per i materiali secondari. Nel caso in cui un altro paese si ponga obiettivi meno ambiziosi e il livello di finanziamento risulti inferiore, i materiali secondari raccolti a livello nazionale saranno più costosi rispetto al materiale importato. Qualora inoltre le capacità di riciclaggio fossero limitate, sarebbe difficile per i paesi con obiettivi meno ambiziosi trovare un mercato per il materiale che essi stessi hanno raccolto.

Le consultazioni con gli altri Stati membri hanno dimostrato che alcuni Stati membri temono distorsioni del mercato interno. Le autorità belghe affermano che non esiste un rischio di distorsioni del mercato interno, considerate le dimensioni limitate del mercato belga e l'applicazione graduale del provvedimento notificato. In pratica, esso non avrebbe alcun impatto poiché gli obiettivi ottenuti per il vetro in Belgio sono già molto più elevati di quelli proposti dal provvedimento notificato (il Belgio ha dichiarato di aver avuto una quota di riciclaggio dell'87,5 % di vetro per l'imballaggio nel 2001). Il riciclaggio del vetro viene assegnato in base a gare d'appalto che determinano il prezzo del vetro belga. Infine, sembra che il mercato belga abbia già raggiunto la capacità massima di raccolta e pertanto si può desumere che in futuro non vi sarà un sostanziale aumento della quantità di vetro raccolto.

La Commissione ritiene che le dimensioni limitate del mercato belga non possa costituire un motivo per trattare quest'ultimo in modo diverso rispetto ai mercati più grandi. Parimenti, le già raggiunte elevate quote di riciclaggio e gli improbabili ulteriori aumenti non escludono che siano già in atto distorsioni nel mercato interno. Tuttavia, poiché il riciclaggio del vetro viene assegnato in base a gare d'appalto, si può presumere che il prezzo sia uguale al prezzo europeo e/o al prezzo del mercato mondiale per i rifiuti di vetro. Pertanto, non si può prevedere che il livello dei finanziamenti in Belgio sia sostanzialmente diverso rispetto agli altri paesi ed è difficile stabilire con un sufficiente grado di certezza che gli obiettivi della legislazione belga abbiano o possano avere in futuro effetti distorsivi sul mercato interno.

Premesso quanto sopra, la Commissione conclude di non disporre di elementi sufficienti che dimostrino che gli obiettivi di riciclaggio e recupero del Belgio sono atti a generare distorsioni del mercato interno.

c) Inesistenza di ostacoli all'osservanza della direttiva da parte degli altri Stati membri

Lo scopo di tale criterio è quello di valutare se un provvedimento nazionale impedisca agli altri Stati membri di rispettare gli obiettivi della direttiva. Come sottolineato alla lettera b), questo avviene nel caso in cui in un certo paese vengano erogati al settore finanziamenti elevati, mentre in altri paesi il livello di finanziamento è più basso e le capacità di riciclaggio siano limitate.

La valutazione dei provvedimenti notificati alla luce di tale criterio deve essere effettuata innanzitutto tenendo conto del parere degli Stati membri che corrono il rischio di non osservare gli obiettivi della direttiva a motivo dei provvedimenti presi da altri Stati membri. La Francia ha osservato che il provvedimento notificato potrebbe mettere a rischio l'osservanza — da parte di questo Stato membro — degli obblighi imposti dalla direttiva per quanto riguarda il vetro.

Analogamente alle conclusioni raggiunte alla lettera b), la Commissione non ritiene sia stato dimostrato che il provvedimento notificato dal Belgio sia tale da ostacolare l'osservanza degli obblighi imposti dalla detta direttiva da parte di tale Stato membro.

d) Inesistenza di discriminazioni arbitrarie

Il provvedimento belga si applica senza distinzioni a tutti i rifiuti di imballaggi, sia per quanto riguarda i prodotti interni che per quelli importati. Le consultazioni di altri Stati membri non hanno indicato nessun altro possibile mezzo arbitrario di discriminazione.

e) Inesistenza di restrizioni dissimulate nel commercio tra Stati membri

Questo requisito fa riferimento alle possibili restrizioni di importazioni di prodotti da altri Stati membri e alla protezione indiretta della produzione nazionale. I rifiuti d'imballaggio a cui

il Belgio si riferisce sono beni che cadono nella previsione degli articoli da 28 a 30 del trattato CE e di conseguenza i provvedimenti adottati nell'ambito della gestione dei rifiuti possono, in alcune circostanze, anche restringere il commercio o proteggere la produzione nazionale. In questo particolare caso, dall'esame del provvedimento belga quale notificato e dalla sua applicazione, non sembra che possa concludersi che esso provochi restrizioni al commercio.

III. CONCLUSIONE

La Commissione, alla luce delle informazioni fornite dal Belgio e dei risultati delle consultazioni con gli Stati membri descritte nelle considerazioni di cui sopra, conclude che la misura notificata dal Belgio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE deve essere confermata, poiché ha potuto accertare che:

- sono disponibili impianti adeguati per il recupero e il riciclaggio del materiale raccolto secondo gli obiettivi fissati dal Belgio,
- la misura non comporta distorsioni del mercato interno,
- la misura non ostacola l'osservanza della direttiva da parte degli altri Stati membri,
- la misura non costituisce un mezzo arbitrario di discriminazione,
- la misura non costituisce una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

Occorre tuttavia sottolineare che sono stati registrati segni di saturazione del mercato per quanto riguarda il vetro di scarto. Si raccomanda al Belgio di vigilare sul mercato del vetro in modo particolarmente accurato e di assicurarsi che i livelli di raccolta in Belgio non superino le capacità del mercato del vetro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura notificata dal Belgio che oltrepassa l'obiettivo massimo di recupero e di riciclaggio stabilito rispettivamente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 94/62/CE è confermata.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2003.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 149/02/COL

del 26 luglio 2002

concernente misure fiscali in materia ambientale

(Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli da 61 a 63,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

viste le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato ⁽³⁾, in particolare le disposizioni di cui alla sezione 15 ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

I. FATTI

Procedimento

Con decisione del 23 maggio 2001 l'Autorità di vigilanza EFTA ha adottato una nuova guida per la tutela ambientale (cfr. decisione n. 152/01/COL). In conformità del punto 69 della suddetta guida, l'Autorità ha proposto, in quanto opportuna misura ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, che gli Stati EFTA adeguino i loro regimi di aiuto in favore dell'ambiente per renderli compatibili con la suddetta disciplina entro il 1° gennaio 2002.

Con lettera dell'Autorità datata 23 maggio 2001 (doc. n. 01-3596-D), il governo norvegese è stato informato dell'adozione di questa nuova guida e ha ricevuto la richiesta di comunicare il proprio accordo sulle misure opportune. Con lettera del ministero del commercio e dell'industria datata 6 luglio 2001, ricevuta e registrata dall'Autorità il 10 luglio 2001 (doc. n. 01-5475-A), il governo norvegese ha comunicato il proprio accordo sulle misure opportune.

L'applicazione della nuova guida per la tutela ambientale è stata discussa dai rappresentanti dell'Autorità EFTA e dalle autorità norvegesi in varie occasioni (vale a dire nel corso di incontri bilaterali tenutisi in aprile, giugno e settembre 2001).

⁽¹⁾ In appresso denominato «accordo SEE».

⁽²⁾ In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

⁽³⁾ Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata inizialmente nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data e modificata da ultimo dalla decisione dell'Autorità n. 370/01/COL del 28 novembre 2001, pubblicata nella GU C 34 del 7.2.2002, pag. 15; in appresso denominata «Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato».

⁽⁴⁾ Sezione 15 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale, adottata con decisione dell'Autorità n. 152/01/COL del 23 maggio 2001 e pubblicata nella GU L 237 del 6.9.2001, pag. 16, in appresso denominata «Guida per la tutela ambientale».

Con lettera del ministero delle Finanze datata 31 gennaio 2002, ricevuta e registrata dall'Autorità il 5 febbraio 2002 (doc. n. 02-1004-A), il governo norvegese ha informato la stessa delle misure attuate e le ha rivolto i suoi commenti per quanto concerne l'osservanza della guida per la tutela ambientale.

Con lettera datata 28 febbraio 2002, l'Autorità ha accusato ricevuta della suddetta lettera (doc. n. 02-1539-D). Ha evidenziato che, dopo la valutazione delle informazioni ad essa sottoposte, i vari regimi di aiuto in atto non potevano essere considerati conformi alle disposizioni fissate nella nuova guida per la tutela ambientale. L'Autorità ha osservato che, a tal riguardo, il governo norvegese aveva riconosciuto questa mancanza e la aveva informata dell'esistenza di piani per porre rimedio alla situazione. Tuttavia, l'Autorità ha espresso il parere che tali piani ed intenzioni riportati dal governo norvegese non fossero sufficienti, dal momento che non contenevano alcun impegno o proposta concreta che avrebbe potuto assicurare la piena osservanza della nuova guida per la tutela ambientale a partire dal 1° gennaio 2002.

Dopo aver identificato i suoi dubbi principali sulla compatibilità con la guida di alcune deroghe da imposte ambientali, l'Autorità ha chiesto al governo norvegese di presentare proposte concrete di misure attuative e di impegni adeguati che garantissero l'osservanza delle disposizioni fissate nella nuova guida per la tutela ambientale a partire dalla data stabilita. Inoltre, al governo norvegese è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni, ivi compresa una giustificazione delle misure relative agli aiuti in questione secondo le norme degli aiuti di Stato. Tali proposte, impegni ed informazioni aggiuntive sarebbero dovute pervenire all'Autorità entro due mesi dal ricevimento della lettera, che reca la data 28 febbraio 2002.

L'Autorità ha sottolineato che, in assenza di proposte concrete, di impegni e di informazioni aggiuntive, secondo quanto richiesto dall'Autorità entro la scadenza fissata, avrebbe avviato il procedimento di indagine formale.

Con lettera del ministero delle Finanze datata 15 maggio 2002, ricevuta e registrata dall'Autorità il 24 maggio 2002 (doc. n. 02-3995-A), il governo norvegese ha presentato informazioni aggiuntive. Esso ha informato, tra l'altro, l'Autorità del mandato di un gruppo di lavoro, creato al fine di valutare le conseguenze della nuova guida per la tutela ambientale sul sistema norvegese di tassazione dell'elettricità. A questo gruppo di lavoro è stato chiesto di produrre una relazione preliminare entro il 1° luglio 2002. In tale contesto, il governo norvegese ha chiesto all'Autorità un tempo aggiuntivo, al fine di ottemperare alle disposizioni fissate nella nuova guida per la tutela ambientale.

Tramite posta elettronica, le autorità norvegesi hanno inviato, in data 5 luglio 2002, una copia (in lingua norvegese) della relazione preliminare del gruppo di lavoro.

L'Autorità nota che non è stata formalmente informata, dal governo norvegese, della suddetta relazione e che lo stesso non ha né espresso il proprio parere sulle conclusioni presentate nella relazione, né spiegato il suo approccio ulteriore in merito ai risultati della relazione. Va inoltre notato che la relazione in questione è pervenuta all'Autorità successivamente alla scadenza fissata per produrre informazioni e proposte. Alla luce di tali circostanze, l'Autorità non ha preso in considerazione il contenuto di questa relazione preliminare al momento della valutazione delle varie misure fiscali.

Descrizione delle misure di aiuto

La seguente descrizione si basa in parte su informazioni fornite dal governo norvegese e in parte su informazioni a disposizione dell'Autorità.

L'Autorità si rammarica che il governo norvegese non abbia fornito copia delle disposizioni giuridiche rilevanti che disciplinano le varie misure fiscali in questione. Inoltre, osserva che, nonostante abbia espressamente chiesto al governo norvegese di produrre documenti aggiuntivi che le consentissero di verificare la struttura e la coerenza del sistema di tassazione in materia ambientale, ivi compresi tutti i documenti precedenti riguardanti gli obiettivi perseguiti dalla tassazione in materia ambientale e le varie esenzioni, il governo norvegese non abbia provveduto a fornire siffatte informazioni.

Imposta sul consumo di elettricità

L'imposta sul consumo di elettricità è stata introdotta per la prima volta nel 1971. Secondo il governo norvegese (cfr. descrizione fornita nella lettera del 31 gennaio 2001), l'obiettivo dell'imposta era di assicurare un uso più efficiente dell'energia elettrica, al fine di ottenere effetti positivi sull'ambiente che non si sarebbero altrimenti verificati.

L'imposta riguarda tutti gli usi domestici dell'elettricità che sono soggetti a determinate esenzioni e, fino al 1993, le aliquote ridotte concesse a beneficio di varie industrie. Secondo il governo norvegese, tali esenzioni ed aliquote ridotte sono state introdotte per compensare perdite di competitività. A tal riguardo, il governo norvegese ha presentato dati relativi al consumo di elettricità da parte delle industrie interessate dall'esenzione e all'incremento dei costi delle stesse, nel caso in cui fosse abolita l'esenzione dall'imposta sull'elettricità.

Dal 1990 tutti gli utenti del Finnmark e dei sette comuni del North Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy e Storfjord) hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta. Tale esenzione si applica sia al consumo domestico che a quello relativo alle attività commerciali.

Fino al 1992 l'imposta riguardava tutte le industrie, anche se alcuni settori beneficiavano di aliquote ridotte (come nel caso di tutta o di parte dell'industria ad uso intensivo di energia ⁽¹⁾, nonché dell'industria delle paste da carta). Nel 1993 queste industrie hanno ricevuto l'esenzione totale. A partire dal 1° gennaio 1994 l'esenzione è stata estesa all'intera industria manifatturiera, nonché all'industria mineraria e delle serre. Secondo il governo norvegese, la limitazione dell'esenzione alle industrie ad uso intensivo di energia è stata abbandonata, dal momento che la relativa definizione non era chiara e non poteva essere mantenuta. Dal 1997 sono ugualmente esentate dall'imposta le cosiddette «imprese del mercato del lavoro» (AMB) che operano nella produzione industriale. Altri settori dell'industria sono invece soggetti al pagamento.

Secondo il governo norvegese, la base imponibile è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2001, per coprire l'uso dell'elettricità negli edifici amministrativi delle industrie manifatturiere e minerarie. Secondo le autorità norvegesi questo emendamento ha determinato una situazione per cui solo l'elettricità usata nei processi produttivi era esente da imposta. Un edificio amministrativo, per poter essere definito tale, deve avere almeno l'80 % del suo spazio utilizzato per scopi amministrativi. Ciò significa che se le attività produttive occupano più del 20 % dello spazio totale, l'elettricità erogata all'edificio non deve essere tassata. Questa è considerata dal governo norvegese l'unica definizione pratica.

Secondo il governo norvegese, le attuali esenzioni dall'imposta (ad esempio deroghe settoriali e regionali) riguardano circa il 45 % del consumo totale di elettricità e circa il 70 % del consumo di elettricità di tutte le industrie presenti in Norvegia.

La tabella seguente fornisce un quadro delle aliquote applicabili e delle esenzioni a partire dal 1993, sulla scorta di dati forniti dal governo norvegese.

Tabella 1: Imposta sull'elettricità espressa in NOK per kWh (prezzi 2002)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Aliquota fiscale	5,60	6,12	6,09	6,14	6,34	6,34	6,41	8,95	11,47	9,30
Aliquota ridotta	2,80 ⁽¹⁾	— ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
Esenzioni	Industrie ad uso intensivo di energia, industrie delle paste da carta e delle serre	Esenzione per industrie manifatturiere e minerarie	Cfr. 1994	Cfr. 1994	L'esenzione è stata estesa al fine di comprendere le "imprese del mercato del lavoro" che operano nella produzione industriale	Cfr. 1997	Cfr. 1997 ⁽³⁾	Cfr. 1999	Cfr. 1999, escludendo dall'esenzione l'energia elettrica usata negli edifici amministrativi	

⁽¹⁾ Il governo norvegese ha evidenziato che le industrie manifatturiere e minerarie pagavano solo 2,3 NOK per kWh.

⁽²⁾ Le industrie manifatturiere e minerarie sono state totalmente esentate dal pagamento dell'imposta a partire dal 1° gennaio 1994.

⁽³⁾ Tuttavia, secondo il governo norvegese, è stata abolita l'esenzione per gli utenti con caldaie elettriche.

⁽¹⁾ I principali settori dell'industria a consumo intensivo di energia sono le industrie per la produzione di leghe di alluminio e ferro.

Inoltre, il governo norvegese ha prodotto informazioni sul gettito e sulle mancate entrate fiscali calcolati relativamente all'imposta sul consumo di elettricità. Il mancato gettito viene calcolato in base alle entrate alle quali lo Stato rinuncia a causa delle esenzioni o degli sgravi fiscali. Ai fini di questi calcoli, non sono presi in considerazione possibili cambiamenti comportamentali provocati dall'abolizione dell'esenzione fiscale.

Tabella 2: Imposta sul consumo dell'elettricità: gettito e mancate entrate fiscali di NOK:

	1999	2000	2001	2002
Gettito	3 267	4 205	6 530	6 206
Mancate entrate dovute ad esenzioni settoriali	2 735	3 940	5 595	4 605
Mancate entrate dovute all'esenzione regionale	100	140	190	160

L'Autorità nota che le disposizioni giuridiche rilevanti che disciplinano l'imposta sull'elettricità sembrano stabilire come regola generale che tutto il consumo domestico di elettricità è soggetto a tassazione⁽¹⁾. D'altro canto, le disposizioni in materia prevedono esenzioni per determinate industrie o regioni⁽²⁾. Le deroghe settoriali sono definite in base alla loro classificazione statistica.

In taluni casi, la portata dell'esenzione è stata ulteriormente chiarita/delimitata, cosicché l'elettricità usata negli edifici amministrativi non fosse coperta dall'esenzione⁽³⁾.

Imposta sulle emissioni di CO₂

L'imposta sull'olio minerale e sul petrolio è stata introdotta nel 1991, mentre quella sul carbon fossile e sul coke nel 1992. Al momento della sua introduzione, l'imposta era parte integrante dei sistemi di tassazione indiretta sull'olio minerale, sul petrolio, sul carbon fossile e sul coke. In quanto parte della riforma fiscale ecologica del 1999, l'imposta sulle emissioni di CO₂ è stata proposta come imposta separata nella legislazione. L'aliquota dell'imposta sulle emissioni di CO₂ da olio minerale è stata fissata a 0,490 NOK per litro⁽⁴⁾. L'aliquota dell'imposta sulle emissioni di CO₂ per il carbone e il coke è aumentata nel periodo compreso tra il 1994 e il 2002, passando da 0,410 a 0,490 NOK (2002) per chilogrammo.

L'imposta sul carbone e sul coke riguarda i prodotti usati a scopi energetici. Secondo il governo norvegese, l'uso di carbone e di coke come materie prime o come agenti riduttori nei processi industriali è esentato dall'imposta in questione. Tale esenzione è stata adottata nel 1992, quando è stata introdotta l'imposta sulle emissioni di CO₂ per il carbone e il coke. Secondo il governo norvegese, il carbone e il coke sono impiegati come materie prime o agenti riduttori nella produzione di carburi, leghe di ferro e alluminio e magnesio primario. Queste industrie erano inoltre ad uso intensivo di energia e non sarebbero state redditizie senza l'esenzione. Con lettera datata 31 gennaio 2002, il governo norvegese affermava che la ragione per l'esenzione era che le tecniche disponibili erano basate sull'uso di carbone e di coke e che i produttori in questione erano esposti alla concorrenza internazionale.

Inoltre, l'imposta sulle emissioni di CO₂ non grava sul carbone e sul coke usati a scopi energetici nella produzione di cemento e LECA. Tale esenzione è stata fissata nel 1992, all'entrata in vigore dell'imposta. Il motivo della stessa è che, secondo il governo norvegese, possibili sostituti, su larga scala, del carbone e del coke non sarebbero stati vantaggiosi e che l'industria interessata sarebbe stata esposta alla concorrenza internazionale.

L'industria delle paste da carta ha pagato un'aliquota ridotta di 0,245 NOK per litro a partire dal gennaio 1993.

⁽¹⁾ Cfr. la decisione del Parlamento norvegese sull'imposta sull'elettricità nell'ambito del bilancio statale per il 2002, Vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft, 28 novembre 2001, § 1 nonché il capitolo 3 del regolamento sulle accise, § 3-12-1.

⁽²⁾ Cfr. la decisione del Parlamento norvegese sull'imposta sull'elettricità nell'ambito del bilancio statale per il 2002, Vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft, 28 novembre 2001, § 1, nonché il capitolo 3 del regolamento sulle accise, § 3-12-4.

⁽³⁾ Capitolo 3 del regolamento sulle accise, § 3-12-5.

⁽⁴⁾ Secondo le informazioni fornite dal governo norvegese, l'aliquota espressa in NOK-2002 non ha subito variazioni a partire dal 1994.

Il governo norvegese ha prodotto informazioni concernenti il gettito e le mancate entrate fiscali relativi all'imposta sulle emissioni di CO₂ ⁽¹⁾.

Tabella 3: Gettito e mancate entrate per l'imposta sulle emissioni di CO₂ espressi in milioni di NOK ⁽¹⁾:

	1999	2000	2001	2002
Gettito	6 904	6 567	6 600	7 018
Mancate entrate	2 125	2 175	2 230	2 270

⁽¹⁾ Il governo norvegese ha spiegato che le cifre sono state calcolate usando imposta sulle emissioni di CO₂ sull'olio minerale con un'aliquota di 0,49 NOK per litro come valore di riferimento.

L'Autorità nota che sulla base delle disposizioni giuridiche rilevanti che disciplinano l'imposta sulle emissioni di CO₂, alcuni usi di prodotti tassabili sono esentati dall'imposta. Ai sensi del paragrafo 3-6-3 del capitolo 3 del regolamento sulle accise, i prodotti usati come materie prime sono ammissibili ad un rimborso dell'imposta nella misura in cui le emissioni di CO₂ nell'aria sono inferiori a quanto il contenuto di carbonio del rispettivo prodotto indicherebbe. Ai sensi del paragrafo 3-6-4 del capitolo 3 del regolamento sulle accise, il carbone e il coke usati come agenti riduttori sono esentati dall'imposta. L'esenzione copre solo le quantità di prodotto necessarie per il processo di riduzione. Inoltre, sono esentati dall'imposta il carbone e il coke impiegati per la produzione di «clinker» in combinazione con la produzione di cemento e LECA.

Inoltre, l'Ufficio delle imposte indirette norvegese ha emanato note esplicative alle esenzioni suddette che possono ulteriormente illustrare l'ambito delle esenzioni in questione ⁽²⁾.

Per quanto riguarda l'uso del carbone e del coke come materie prime per i processi industriali, le note affermano che se il carbone e il coke sono parte del prodotto finito, sia permanentemente che temporaneamente, in modo tale che non vi siano emissioni di CO₂ o che le emissioni siano inferiori a quelle di una normale combustione, l'uso degli stessi è esentato dall'imposta. Questo rappresenta il caso in cui il carbone e il coke sono usati tra l'altro come materie prime per la produzione di elettrodi di grafite e masse di elettrodi e, ad esempio, per la produzione di carburo di calcio.

Per quanto riguarda l'uso di carbone e di coke come agenti riduttori nei processi industriali, le note affermano che in taluni casi il carbone e il coke sono una parte necessaria del processo chimico, ma non saranno compresi come parte del prodotto finito. In tali casi il livello delle emissioni di CO₂ è paragonabile alle emissioni derivanti dall'uso di carbone e coke a scopi energetici. Il motivo dell'esenzione è da ricercarsi nella mancanza di materiali alternativi al carbone e al coke per tali processi.

Il governo norvegese ha prodotto cifre che riguardano le emissioni di CO₂ provocate dalle varie industrie, nonché previsioni di costi generati dall'imposta sulle emissioni di CO₂.

Imposta sulle emissioni di biossido di zolfo (SO₂)

Nel 1970 è stata introdotta un'imposta sull'olio minerale. Il governo norvegese ha spiegato che, ai sensi del regolamento n. 2 del 17 settembre 1976 ⁽³⁾, l'imposta poteva, su richiesta, essere rimborsata in tutto o in parte, qualora l'emissione provocata dall'uso del prodotto fosse inferiore a quanto il contenuto di zolfo avrebbe indicato. Tutte le industrie che facevano uso di oli minerali potevano presentare richiesta di rimborso. Ciò mostrava, secondo il governo norvegese, che l'imposta sulle emissioni di SO₂ avesse di fatto come obiettivo il biossido di zolfo effettivamente emesso.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda il concetto di «mancate entrate fiscali», cfr. sopra.

⁽²⁾ Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer Fritak for industriell bruk, kull og koks (jf. Stortingets vedtak om CO₂-avgift § 3 nr.1 bokstav d og § 3 nr.4 bokstav a, jf. forskriften §§ 3-6-3 og 3-6-4).

⁽³⁾ L'Autorità nota che tale regolamento non le è stato notificato.

A partire dal 1993 l'imposta era basata sul contenuto di zolfo negli oli ed aumentava a seconda della percentuale del contenuto di zolfo. La base imponibile copriva il petrolio, il gasolio, il diesel per auto, il diesel e l'olio combustibile o qualsiasi altro tipo di olio che potrebbe essere impiegato come combustibile. Nel 1999 la tassa sullo zolfo imposta sull'olio minerale è stata modificata in imposta sull' SO_2 .

Allo stesso tempo, la base imponibile fu estesa per includere il carbone e il coke. Tuttavia, le emissioni di SO_2 a seguito dell'uso di carbone e coke erano tassate con un'aliquota ridotta. Il regolamento concernente l'imposta sullo zolfo dei prodotti minerali n. 961 del 18 settembre 1998 ⁽¹⁾ prevede l'applicazione di un'imposta differenziata dipendente dalle diverse categorie di carbone e coke, basata sul contenuto presunto di zolfo. In seguito all'estensione del campo di applicazione dell'imposta sulle emissioni di SO_2 , il progetto di rimborso ai sensi del regolamento n. 2 del 17 settembre 1976 (cfr. sopra) è stato esteso per coprire anche i nuovi prodotti soggetti a tassazione.

Il campo di applicazione dell'imposta è stato ulteriormente esteso nel 1999 per includere anche le emissioni di SO_2 provenienti dalle raffinerie di petrolio. Al fine di evitare una possibile doppia tassazione, è stato applicato il paragrafo 1, n. 3 del regolamento n. 961 del 18 dicembre 1998 concernente l'imposta sullo zolfo dei prodotti minerali. Tale disposizione stabiliva che se i prodotti già tassati determinavano l'emissione oggetto della tassa, l'imposta precedente doveva essere dedotta da quella dovuta per l'emissione. Pertanto, poiché le raffinerie di petrolio usavano olio minerale nel processo di raffinazione, l'emendamento del 1999 era in realtà soltanto di natura tecnica. Invece che essere imposto sulle emissioni in maniera indiretta mediante il sistema di rimborso, il tributo è stato formulato direttamente come imposta sulle emissioni. Le raffinerie di petrolio furono così individuate come candidate alle quali era ritenuto più efficace applicare direttamente l'imposta sulle emissioni di SO_2 . Dal punto di vista del governo norvegese, solo fintanto che le emissioni erano provocate da fonti non tassate precedentemente, l'imposta sulle emissioni delle raffinerie poteva essere definita una «nuova» imposta. Poiché le raffinerie di petrolio impiegano olio grezzo per ottenere prodotti di olio minerale, da tale processo si genera un'emissione. L'olio grezzo non è, tuttavia, tassato in quanto prodotto e, quindi, in quanto non parte del sistema di rimborso.

Secondo le cifre presentate dal governo norvegese, l'aliquota di base dell'imposta sulle emissioni di SO_2 sull'olio minerale è scesa da 0,084 NOK (2002) per litro nel 1994 a 0,070 NOK (2002) per litro nel 2002. L'aliquota dell'imposta sull' SO_2 per il carbone e il coke e le raffinerie di petrolio è scesa da 3,24 NOK (2002) per kg di SO_2 nel 1999 a 3,14 NOK (2002) per kg nel 2002.

Dal 1° gennaio 2002, l'imposta sulle emissioni di SO_2 riguardo all'uso di carbone e coke e alle raffinerie di petrolio è stata abolita. Il governo norvegese ha spiegato che le industrie precedentemente interessate da tale imposta sarebbero state regolate mediante autorizzazioni alle emissioni ai sensi della legge di controllo dell'inquinamento. Secondo il governo norvegese, l'abolizione dell'imposta deve essere considerata nell'ambito degli impegni dello Stato norvegese ai sensi del protocollo di Gothenburg del 1999, che fissa, per il 2010, un massimale di 22 000 tonnellate sulle emissioni norvegesi di SO_2 . Il governo norvegese ha spiegato che, al fine di raggiungere quel limite, le emissioni norvegesi di SO_2 dovrebbero diminuire di 7 000 tonnellate. I calcoli dell'autorità statale di controllo dell'inquinamento in Norvegia hanno mostrato che questa riduzione era realizzata al meglio dalle industrie di trasformazione. A tal fine, è stata firmata il 19 settembre 2001 una lettera di intenti tra il ministero dell'Ambiente e la federazione norvegese delle industrie di trasformazione (PIL), per conto di imprese operanti nei seguenti settori: raffinazione di petrolio, materiali chimici/ceramici, cemento, leghe di ferro e alluminio.

Il governo norvegese ha affermato che nel settore ambientale vi sono diversi tipi di strumenti o misure che dovrebbero essere considerati al fine di scegliere la modalità più efficace per raggiungere l'obiettivo fissato, una delle quali è lo strumento della tassazione. Nella proposta allo Storting n. 54 (1997-98), sono state considerate varie misure al fine di ridurre le emissioni globali di SO_2 , e si è scelto di applicare un'imposta sull'uso di carbone e di coke con un'aliquota ridotta. Tuttavia, uno studio pubblicato dall'Autorità di controllo dell'inquinamento norvegese ha mostrato che con questa aliquota ridotta si poteva ottenere solo una piccola riduzione delle emissioni. Pertanto, l'imposta fu abolita e furono introdotte misure quali il protocollo d'intesa sottoscritto con le industrie di trasformazione.

⁽¹⁾ L'Autorità nota che tale regolamento non le è stato notificato.

Ai sensi del protocollo d'intesa, la federazione norvegese delle industrie di trasformazione si impegna, per conto delle società elencate in un'appendice all'accordo ⁽¹⁾, a sviluppare la tecnologia e a costruire impianti di depurazione che ridurranno di un minimo di 5 000 tonnellate le emissioni di SO₂ in Norvegia. Inoltre, le industrie di trasformazione avvanzeranno proposte concrete sia sulle modalità in cui questa riduzione delle emissioni potrà essere realizzata che su come poter raggiungere una riduzione totale di 7 000 tonnellate.

Il protocollo d'intesa stabilisce inoltre che le emissioni provenienti da singole operazioni saranno regolate dall'Autorità norvegese di controllo dell'inquinamento (SFT) mediante autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge sul controllo dell'inquinamento in combinato disposto con la direttiva CE sul controllo integrato dell'inquinamento per le attuali industrie, che dovrà avere effetto, ai sensi delle disposizioni della direttiva, entro il 30 ottobre 2007. In accordo con la legge sull'inquinamento, le autorità per la protezione ambientale mirano a progettare le autorizzazioni alle emissioni in modo tale da fornire alle industrie l'opportunità di far fronte alle richieste di riduzione, collaborando all'adozione di misure congiunte volte alla riduzione delle emissioni, laddove le industrie lo ritengano più efficace. Le autorizzazioni alle emissioni devono, inoltre, fornire norme su termini più dettagliati per un'attuazione congiunta, ivi compresa l'osservanza delle disposizioni della cosiddetta «direttiva IPPC» sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento in merito all'uso delle migliori tecniche disponibili (BAT) ⁽²⁾ nei singoli impianti. Inoltre, le autorizzazioni alle emissioni devono essere formulate secondo le richieste di metodi alternativi all'esenzione esposte nella guida per la protezione ambientale dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Secondo il protocollo d'intesa, le industrie di trasformazione devono avanzare proposte metodologiche per calcolare/misurare le emissioni di SO₂ prodotte dalle singole imprese entro il 1° giugno 2002.

Il governo norvegese ha dichiarato di avere l'intenzione di rendere la regolamentazione conforme con l'atto sull'inquinamento, il principale strumento per ridurre le emissioni di SO₂ dai processi industriali fino a quando non fosse stata raggiunta la scadenza per le misure di riduzione delle emissioni, al più tardi entro il 2010. Gli obblighi giuridicamente vincolanti saranno pertanto contenuti nelle autorizzazioni delle imprese. Di conseguenza, il governo si è impegnato ad avanzare una proposta al Parlamento norvegese per eliminare l'imposta sulle emissioni di SO₂ derivanti dall'uso di carbone e di coke e dalle raffinerie a partire dal 1° gennaio 2002.

Si afferma infine che il protocollo d'intesa con le industrie di trasformazione deve essere considerato come un accordo che non vincola giuridicamente le parti. Le autorità norvegesi hanno inoltre posto la condizione che questo protocollo fosse in linea con la guida dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA per la protezione ambientale.

In vista dell'attuazione del protocollo d'intesa, le industrie di trasformazione hanno creato il cosiddetto «fondo ambientale delle industrie di trasformazione». Esso è organizzato come un trust indipendente. Ogni singola società partecipante ha apparentemente firmato un accordo di attuazione con il fondo. L'elemento più importante di questo accordo è che le società si impegnano a pagare al fondo una somma che corrisponde all'attuale imposta sulle emissioni di SO₂. Le risorse del fondo saranno usate per finanziare impianti di depurazione ordinati in via prioritaria secondo i costi, fino a quando non sarà raggiunto l'obiettivo del protocollo d'intesa.

Sulla base di cifre fornite dal governo norvegese, la seguente tabella offre un quadro del gettito e delle mancate entrate fiscali ⁽³⁾ ai sensi dell'imposta sulle emissioni di SO₂.

Tabella 4: Gettito e mancate entrate fiscali relativi all'imposta sulle emissioni di SO₂ in milioni di NOK.

	1999	2000	2001	2002
Gettito	344	117	140	98
Mancate entrate fiscali	540	525	540	600

⁽¹⁾ I settori elencati nell'appendice sono: raffinazione di petrolio, materiali chimici/ceramics, cemento, leghe di ferro e alluminio.

⁽²⁾ «Best available techniques», migliori tecniche disponibili.

⁽³⁾ Per quanto riguarda il concetto di «mancate entrate fiscali» cfr. sopra.

Il governo norvegese ha, inoltre, fornito informazioni sulle emissioni di SO₂ determinate dall'uso di carbone e di coke e dalle raffinerie, nonché stime riguardanti i costi generati dall'imposta sulle emissioni di SO₂.

II. VALUTAZIONE

Campo di applicazione della presente decisione

L'Autorità fa rilevare che la presente decisione si limita a valutare se il governo norvegese ha ottemperato ai suoi obblighi derivanti dalle misure opportune proposte dall'Autorità ed accettate dallo stesso. Di conseguenza, l'attuale indagine riguarda solo l'esame della compatibilità ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con la nuova guida in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale riguardante il periodo a partire dal 1° gennaio 2002.

L'attuale indagine riguarda solo misure di aiuto sotto forma di esenzioni dall'imposta sull'elettricità, di deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO₂, così come attraverso la parziale abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂. In riferimento ad altre misure comunicate dal governo norvegese con lettera datata 31 gennaio 2002, l'Autorità si riserva il diritto di valutarle in una fase successiva.

Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

Il governo norvegese ha affermato, con lettera datata 15 maggio 2002, che, contrariamente ai pareri espressi nella lettera del 31 gennaio 2002, alcune delle misure in questione potrebbero essere considerate come non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'Autorità è stata invitata a rivedere tali misure nel contesto interpretativo, da parte del governo norvegese, del concetto di aiuti di Stato in riferimento alle imposte ambientali.

Il governo norvegese ha affermato che risulterebbe dalla prassi della Commissione CE ⁽¹⁾ e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea ⁽²⁾ che spetta allo Stato SEE decidere quali prodotti e quale loro particolare uso tassare. Il governo norvegese ritiene che misure limitate ad un particolare fattore di produzione o ad un particolare uso di alcuni prodotti o ad una particolare condotta sono di natura generale. Tali misure non favorirebbero talune imprese o la produzione di determinati beni. Per quanto riguarda una possibile giustificazione di queste misure, alla luce degli obiettivi perseguiti dalle misure in questione, il governo norvegese fa riferimento alla giurisprudenza e alla proposta della Commissione CE di una direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione di prodotti energetici, con cui sono illustrate le circostanze nelle quali un trattamento fiscale favorevole è ritenuto giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale in questione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ A tal riguardo, il governo norvegese si è riferito, in particolare, alla decisione della Commissione del 3 aprile 2002 sull'esenzione, nel Regno Unito, per doppio uso dell'imposta sul mutamento climatico (aiuto di Stato n. C 18/2001 e C 19/2001), nonché la decisione della Commissione riguardante la riforma dell'elettricità in Danimarca (aiuto di Stato N 416/99).

⁽²⁾ A tal riguardo, il governo norvegese si è riferito alle seguenti cause: sentenza della Corte di giustizia europea del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709, Sentenza della Corte di giustizia europea del 2 febbraio 1988, cause congiunte 67, 68 e 70/85, van der Kooy/Commissione, Racc. 1988, pag. 219, sentenza della Corte di giustizia europea del 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione (Maribel bis/ter), Racc. 1999, pagg. I-3671 e sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria Wien Pipeline.

⁽³⁾ Oltre alla giurisprudenza sopra citata, il governo norvegese ha menzionato la sentenza della Corte di giustizia europea del 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring.

In virtù dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, «sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Gli aiuti di Stato nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo SEE riguardano «... interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti ...»⁽¹⁾.

Di conseguenza, un sistema mediante il quale le autorità pubbliche garantiscono a determinate imprese un'esenzione fiscale che li esonera da alcuni costi e concede loro vantaggi finanziari che migliorano la loro posizione competitiva costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE se l'aiuto è in grado di influire sugli scambi tra le parti contraenti e di falsare la concorrenza.

L'introduzione delle imposte ambientali non rientra, in quanto tale, nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, in quanto esse costituiscono misure generali che non favoriscono talune imprese o settori industriali⁽²⁾. Alle eccezioni ad un'imposta generale, tuttavia, si applicano le disposizioni di detto articolo se dette eccezioni sono rivolte a determinate imprese o settori industriali e qualora le esenzioni non siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in questione⁽³⁾.

Come primo passo e al momento di accertare se una data misura sia rivolta o meno a determinate imprese o settori industriali, sia le disposizioni giuridiche che regolano la misura fiscale in questione che i suoi effetti devono essere presi in considerazione⁽⁴⁾. Pertanto, una misura può essere selettiva se le disposizioni giuridiche limitano esplicitamente i benefici fiscali a determinati settori dell'industria. In assenza di tali norme esplicite, la misura può essere ancora selettiva, qualora l'applicazione di alcuni criteri fissati nelle disposizioni fiscali o la definizione del campo di applicazione delle misure fiscali risulti solo in taluni settori, chiaramente identificabili, delle industrie che beneficiano attualmente di un trattamento fiscale favorevole.

La valutazione per accertare se alcune misure costituiscano o meno esenzioni o deroghe da una regola generale o da un sistema comune adotta, come punto di partenza, la struttura di una determinata misura fiscale: sulla base di disposizioni giuridiche che regolano le misure fiscali in questione, occorre determinare se vi siano regole generali per le quali siano garantite eccezioni⁽⁵⁾. Tuttavia, si dovrebbe sottolineare che la denominazione delle misure in questione non è decisiva⁽⁶⁾. Per qualificare una deroga come tale non è determinante se una misura specifica sia stata designata come esenzione o come limitazione del campo di applicazione della misura. Ciò che occorre accertare è se la misura in questione costituisca una deroga, in virtù della sua natura reale, al sistema generale in cui è fissata⁽⁷⁾. Questa valutazione deve essere basata sugli obiettivi perseguiti dalle misure in questione.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia europea del 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione (Maribel bis/ter), Racc. 1999, pagg. I-3671, punto 23.

⁽²⁾ Cfr. punto 17B.3.1. (1) della sezione 17 B della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

⁽³⁾ Cfr. punto 17B.3.1. (4) della sezione 17B della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia europea del 2 luglio 1974, Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709, punto 15.

⁽⁴⁾ A tal riguardo, si dovrebbe sottolineare che l'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE «... non distingue tra misure di intervento statale in riferimento alle loro cause o ai loro scopi, ma le definisce in relazione ai loro effetti»; «Maribel bis/ter», punto 25; vedi anche sentenza della Corte di giustizia europea del 29 febbraio 1996, Causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. 1996, pagg. I-723, punto 79.

⁽⁵⁾ Cfr. punto 17B.3.1. (4) della sezione 17B della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato.

⁽⁶⁾ Cfr. parere dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer emesso il 17 settembre 1998, causa C-6/97, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1999, pagg. I-2981, punto 27, nota 17: «Non è decisiva la loro denominazione (esenzione, riduzione, abbuono, detrazione, esonero, credito, ed altre), ma la loro natura di disposizioni tributarie istitutive di una situazione eccezionale a favore di uno o più soggetti passivi.»

⁽⁷⁾ Cfr. parere dell'Avvocato generale Darmon emesso il 17 marzo 1992, cause riunite C-72 e 73/91, Racc. 1993, pagg. I-887, punto 50.

L'Autorità ricorda che la Corte di giustizia europea ha ritenuto nella causa *Adria Wien* che, nel valutare se le norme relative agli aiuti di Stato siano applicabili o meno, «occorre unicamente determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire "talune imprese o talune produzioni" ai sensi dell'articolo 92, n.1, del trattato rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento interessato»⁽¹⁾.

In secondo luogo, si deve accertare che «l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema»⁽²⁾. Nel valutare una possibile giustificazione riguardo alle misure fiscali ambientali, si deve prestare una particolare attenzione alle considerazioni di politica ambientale alla base della legislazione nazionale in questione e occorre esaminare se, tenendo presenti queste considerazioni, sia giustificato un diverso trattamento degli operatori economici o se imprese o settori che beneficiano dei vantaggi fiscali stiano ugualmente contribuendo agli effetti ambientali negativi che si intendeva penalizzare con l'imposta in questione⁽³⁾.

Infine, l'Autorità desidera far notare che spetta, in linea di principio, allo Stato EFTA interessato concepire il proprio sistema fiscale in materia ambientale come ritiene adeguato. Questo comprende la libertà dello Stato EFTA di decidere quali prodotti ed attività dovrebbero essere fatti rientrare nel campo di applicazione di uno specifico sistema fiscale in materia ambientale. Tuttavia, nell'esercitare la sua libertà di determinare il sistema fiscale nazionale in materia ambientale, lo Stato EFTA deve assicurare che, per non essere in conflitto con le norme relative agli aiuti di Stato nel SEE, le misure di cui beneficiano determinati settori industriali sono in linea con gli obiettivi ambientali alla base delle misure fiscali in questione. Spetta al governo interessato produrre informazioni che consentano all'Autorità di verificare che le misure fiscali favorevoli adottate possano essere considerate di attuazione degli obiettivi inerenti al sistema fiscale in questione.

È in questo contesto che l'Autorità ha valutato le varie misure fiscali.

Imposta sull'elettricità

Secondo il governo norvegese, a partire dal 1° gennaio 2001 la misura fiscale preferenziale non poteva essere considerata come un'esenzione dal sistema fiscale sull'elettricità rivolta ad un particolare settore dell'economia (manifatturiero e minerario), in opposizione, ad esempio, al settore dei servizi. L'imposta deve essere considerata come un tributo a portata limitata e che copre tutti gli usi dell'elettricità diversi da quelli per scopi di produzione.

Il governo norvegese ha ritenuto che la distinzione in base all'uso specifico dell'elettricità rispetto a quella basata sui settori specifici dell'industria non poteva essere considerata un aiuto.

Sulla base delle norme rilevanti, come disposto nel regolamento sulle accise (capitolo 3) sopra descritto, l'Autorità ritiene che il sistema che regola l'imposta sull'elettricità sia attualmente concepito in modo tale che, in regola generale, tutto il consumo di elettricità è soggetto a tassazione. La posizione del governo norvegese, secondo cui la regola generale alla base dell'attuale sistema fiscale sull'elettricità sarebbe che solo l'elettricità usata per scopi diversi da quelli relativi ai processi di produzione sarebbe soggetta a tassazione, non sembra trovare sostegno nelle norme in materia sopra menzionate. Tali norme stabiliscono chiaramente che determinate industrie, definite con riferimento alla loro classificazione da parte dell'Ufficio centrale di statistica norvegese, debbano essere esentate dall'imposta. Tale definizione del campo di applicazione dell'esenzione fa sì che molti settori industriali non beneficino dell'esenzione, sebbene non si possa escludere che anche in questi settori l'elettricità sia adoperata per i processi produttivi.

Dalla giurisprudenza risulta chiaramente che le esenzioni definite in riferimento a particolari settori devono essere considerate misure selettive che non possono, in linea di principio, essere giustificate dalla natura o dalla logica del sistema fiscale in questione⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 novembre 2001, causa C-143/99, *Adria Wien Pipeline*, Racc. 2001, pagg. I-8365, punto 41.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia europea del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, causa 173/73, Racc. 1974, pag. 709, punto 15.

⁽³⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, causa C-53/00, *Ferring SA/Agenzia centrale degli organismi di sicurezza sociale (ACOSS)*, Racc. 2001, pagg. I-9067, punti 17 — 22.

⁽⁴⁾ Nella sentenza *Adria Wien*, la Corte di giustizia europea ha affermato che «... la concessione di vantaggi alle imprese il cui fulcro di attività è la produzione di beni materiali non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di imposizione ...», punto 49. Inoltre, nella causa *Maribel*, la Corte ha sostenuto che «la limitazione del beneficio delle riduzioni maggiorate a taluni settori di attività rende queste misure di riduzione selettive, di modo che esse soddisfino la condizione di specificità.», punti da 28 a 31.

Inoltre, l'Autorità non è convinta che le esenzioni possano essere considerate come un riflesso della scelta del governo norvegese di imporre una tassa solo su determinati tipi di consumo di elettricità. Come lo stesso governo norvegese ha dichiarato (cfr. lettera datata 31 gennaio 2002), le esenzioni per varie industrie sono state introdotte per compensare le perdite di competitività. L'Autorità nota anche che il governo norvegese non ha spiegato in che maniera, limitando l'esenzione in modo che l'elettricità usata in edifici amministrativi sia soggetta all'imposta, si garantisca in realtà che solo l'elettricità usata per i processi produttivi benefici dell'esenzione fiscale. A tal riguardo, l'Autorità nota in particolare che il governo norvegese non ha fornito alcuna definizione di cosa considerare come processi produttivi e come scopi amministrativi. Inoltre, l'Autorità dubita che sarebbe in linea con gli obiettivi perseguiti con l'imposta sull'elettricità, ossia la riduzione del consumo di energia, escludere l'utilizzazione di elettricità per determinati scopi, quali l'uso dell'elettricità per i processi produttivi, rispetto ad altri usi.

Infine, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che l'applicazione delle misure fiscali differenziata su scala regionale costituisce una misura selettiva contemplata dall'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE ⁽¹⁾.

Alla luce delle suddette considerazioni e sulla base delle informazioni in possesso dell'Autorità, la stessa ha concluso che le esenzioni dall'imposta sull'elettricità per determinate industrie e regioni, come disposto nel paragrafo 3-12-4 del capitolo 3 del regolamento sulle accise, potrebbero costituire una misura selettiva che sembra derogare dal sistema generale di tassazione sul consumo di elettricità.

Tali deroghe conferiscono un beneficio finanziario alle imprese interessate dalle esenzioni, dal momento che queste sono esentate da oneri che graverebbero sui loro bilanci. Questo vantaggio è garantito mediante risorse di Stato, poiché lo Stato subisce una riduzione delle entrate. Sulla base di cifre fornite dalle autorità norvegesi, l'ammontare della perdita di gettito fiscale dovuta alle esenzioni sia settoriali che regionali è stata stimata per il 2002 rispettivamente in 4 605 milioni e 160 milioni di NOK ⁽²⁾. Le società beneficiarie esercitano un'attività economica su mercati in cui vi sono o potrebbero esservi scambi tra le parti contraenti o sui quali società di altri paesi del SEE potrebbero decidere di stabilirsi. Le esenzioni pertanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza e potrebbero influenzare gli scambi tra le parti contraenti.

Di conseguenza, le deroghe dall'imposta sull'elettricità per determinate industrie e regioni potrebbero essere considerate come aiuti nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Imposta sulle emissioni di CO₂

Deroga per il carbone e il coke impiegati come materie prime o agenti riduttori

Il governo norvegese ha ritenuto che le deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO₂ per il carbone e il coke impiegati come materie prime e come agenti riduttori possono non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Il governo norvegese ha affermato che entrambe le deroghe sono state definite in virtù di un particolare uso dei prodotti in questione e non come un'esenzione o riduzione a favore di determinate attività o per la produzione di determinati beni. Questa deroga è accessibile a tutte le imprese che usano il carbone e il coke per questo scopo. In una siffatta situazione, il governo norvegese ha ritenuto che l'esenzione fiscale per determinati usi dei prodotti potrebbe essere considerata come «selettiva», a condizione che alcune imprese non beneficino dell'esenzione fiscale, sebbene impieghino i prodotti per gli scopi descritti nella clausola di esenzione.

Il governo norvegese ha altresì affermato che la deroga per l'uso di carbone e di coke come materie prime potrebbe essere giustificata quantomeno dal principio effettivamente perseguito.

⁽¹⁾ Sentenza del tribunale EFTA 20 luglio 1999 riguardante l'imposta di sicurezza sociale differenziata su base regionale, Causa E-6/98, governo norvegese/Autorità di vigilanza EFTA [1999] Relazione del tribunale EFTA, pag. 74.

⁽²⁾ Secondo il governo norvegese, queste cifre sono state tratte dal Budsjetttinnstilling S. n. 1 (2001-2002).

Il governo norvegese ha affermato che l'obiettivo dell'imposta sulle emissioni di CO₂ era la riduzione delle emissioni stesse. Il tributo era stato imposto sui prodotti a base di olio minerale usati per scopi energetici. Nella misura in cui determinati usi dei prodotti a base di olio minerale diversi da quelli per scopi energetici non generano emissioni di CO₂, le esenzioni o i rimborsi potrebbero essere considerati come giustificati dalla logica della misura in questione.

A tal riguardo, il governo norvegese ha affermato che la trasformazione di carbone e di coke nel prodotto finito non causavano affatto emissione di CO₂ o ne producevano in misura irrilevante. La ragione di questo è ravvisata nella «bassa» temperatura (400-500 °Celsius) o nella mancanza di ossigeno in tale processo. Poiché lo scopo dell'imposta è quello di colpire alle emissioni di CO₂, la deroga per l'uso del carbone e del coke come materie prime era, dal punto di vista del governo norvegese, giustificata dall'obiettivo effettivamente perseguito.

Secondo il governo norvegese, l'obiettivo alla base dell'introduzione di un'imposta sull'uso del carbone e del coke era in parte ridurre l'uso di questi prodotti per scopi energetici e in parte evitare il rischio di conversione dall'uso di olio minerale, che era già tassato, all'uso non tassato del carbone e del coke. Visti questi obiettivi, il governo norvegese ha affermato che la deroga per l'uso del carbone e del coke come materie prime ed agenti riduttori, che non siano usati per scopi energetici, poteva essere ritenuta giustificata. Inoltre, il governo norvegese ha sostenuto che, dal momento che non vi erano prodotti alternativi da poter impiegare in questo particolare processo, entrambe le deroghe potevano essere ritenute giustificate anche per questa ragione.

L'Autorità osserva che la possibilità di rimborso per il carbone e il coke usati come materie prime, così come l'esenzione per il carbone e il coke usati come agenti di riduzione, non è definita in riferimento ad un settore specifico dell'industria. Tuttavia, sembrerebbe che il carbone e il coke siano usati per gli scopi specificati solo in particolari industrie. Di conseguenza, le esenzioni limitate a questi scopi sembrerebbero necessariamente andare a beneficio solo di queste industrie. Inoltre, l'Autorità osserva che lo stesso governo norvegese sembra considerare queste esenzioni come rivolte ad industrie specifiche, in particolare nella produzione dei carburanti, delle leghe di ferro e di alluminio e magnesio primari e afferma che queste industrie non sarebbero redditizie senza l'esenzione⁽¹⁾.

L'Autorità non esclude in questa fase che determinate esenzioni/riduzioni possano essere considerate come giustificate laddove possa essere dimostrato che certi usi dei prodotti tassabili in questione non contribuiscano agli effetti negativi sull'ambiente che l'imposta in questione cerca di penalizzare.

L'Autorità nota tuttavia che il governo norvegese non ha prodotto informazioni verificabili sulle emissioni di CO₂ derivanti dall'uso di carbone e di coke come materie prime nelle diverse industrie interessate dall'esenzione. Inoltre, il governo norvegese non ha spiegato in che modo il meccanismo di rimborso stabilito ai sensi del paragrafo 3-6-3 (1) del capitolo 3 del regolamento sulle accise sia applicato in pratica. Di conseguenza, l'Autorità non era nella condizione di accertare che l'esenzione fosse applicata in modo da limitare l'esenzione ai processi che non generano emissioni di CO₂.

Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sulle emissioni di CO₂ per il carbone e il coke usati quali agenti riduttori (cfr. paragrafo 3-6-4 del capitolo 3 del regolamento sulle accise), l'Autorità sottolinea che, secondo le note esplicative emanate dalla direzione delle imposte indirette, l'uso del carbone e del coke quali componenti necessari del processo chimico determina emissioni di CO₂ ad un livello simile a quello dell'uso di carbone e di coke per scopi energetici. Di conseguenza, l'esenzione sembrerebbe essere in contraddizione con gli obiettivi dell'imposta le emissioni di CO₂, che rappresenta un prelievo fiscale su prodotti che generano emissioni di CO₂. Secondo il governo norvegese, la ragione per tale esenzione era da ricercarsi nell'assenza di materiali alternativi al carbone e al coke per questi processi.

A tal riguardo, l'Autorità nota che il governo norvegese non ha fornito ulteriori informazioni che le avrebbero consentito di verificare che le industrie che beneficiano dell'esenzione si trovino realmente in una situazione di mancata disponibilità di materiali alternativi per i processi industriali in questione. Inoltre, il governo norvegese non ha spiegato perché in tali circostanze non dovrebbero essere applicate le imposte sulle emissioni di CO₂.

Dalla guida per la tutela ambientale risulta che gli aiuti relativi alle imposte ambientali devono prendere in considerazione i principi fondamentali degli obiettivi della politica ambientale nel momento in cui si valuta la loro compatibilità ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato nell'ambito dello SEE. Il principio fondamentale, come menzionato nella guida, è il principio «chi inquina paga». In conformità e ai sensi del punto 19 della guida: «... la concessione di aiuti non deve più supplire alla mancata internalizzazione dei costi. Il recepimento durevole delle esigenze ambientali presuppone la veridicità dei prezzi e l'internalizzazione totale di costi connessi alla difesa dell'ambiente».

⁽¹⁾ L'Autorità prende inoltre nota del documento del governo norvegese sulla politica relativa ai cambiamenti climatici, alla tabella 2 del quale si fa riferimento a «settori esenti da tassazione: ... carbone e coke per scopi di trasformazione (industria delle leghe di ferro, carburanti e alluminio)» (nostra sottolineatura).

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità dubita che il rimborso dell'imposta sulle emissioni di CO₂ riguardante il carbone e il coke usati come materie prime e l'esenzione concernente il carbone e il coke usati come agenti riduttori possano essere giustificati dalla natura e dalla logica del sistema fiscale in questione. Inoltre, l'Autorità nota che il governo norvegese ha affermato, nella sua lettera datata 31 gennaio 2002, che le industrie che beneficiano delle esenzioni erano industrie ad uso intensivo di energia, che erano esposte alla concorrenza internazionale e che non sarebbero state redditizie senza le esenzioni. Questo sembra indicare che le ragioni alla base delle esenzioni non siano inerenti al sistema fiscale in questione.

Esenzione per l'uso di carbone e di coke per scopi energetici nella fabbricazione di cemento e LECA

Secondo il governo norvegese, le ragioni per l'esenzione relativa all'uso di carbone e di coke come materie prime a scopi energetici nella fabbricazione di cemento e LECA erano, da un lato, che i sostituti su larga scala del carbone e del coke non sarebbero stati vantaggiosi e, dall'altro, che l'industria era esposta alla concorrenza internazionale. La prima ragione potrebbe indicare, secondo il governo norvegese, che la quantità di prodotto energetico richiesto sarebbe determinato dal processo di fabbricazione e che l'unica alternativa era la sostituzione e non la riduzione dell'uso del coke. Nella misura in cui la situazione rimaneva invariata, dalla decisione della Commissione CE — secondo quanto sostenuto dal governo norvegese — sembrerebbe risultare che, in caso di doppio uso, si sarebbe tenuto conto della limitata possibilità di cambiare il tipo e la quantità del prodotto energetico richiesto per il processo. Tuttavia, il governo norvegese ha riconosciuto che l'esenzione per la fabbricazione di cemento e LECA potrebbe richiedere un'ulteriore valutazione. Il governo norvegese ha pertanto informato l'Autorità che tale esenzione sarebbe stata valutata in maniera più dettagliata con il bilancio preventivo statale per il 2003.

L'Autorità nota che quest'esenzione è limitata ad un settore specifico dell'industria ed è, inoltre, contraria alla regola generale stabilita ai sensi del sistema fiscale, secondo cui tutti gli usi del carbone e del coke a scopi energetici dovrebbero essere soggetti a tassazione. L'esenzione è, pertanto, una misura rivolta ad un settore specifico e non può, in linea di principio, essere giustificata dalla natura o dalla logica del sistema fiscale in questione⁽¹⁾. A tal riguardo, l'Autorità nota che il governo norvegese non ha dimostrato che sarebbe solo l'industria del cemento a richiedere uno specifico trattamento a causa del problema del mancato accesso ai sostituti di carbone e coke. Inoltre, come già sottolineato⁽²⁾, anche se risultasse che non vi fossero prodotti alternativi da usare nell'industria del cemento, questo non giustifica in sé una deroga dalle norme, in quanto tale deroga va contro gli obiettivi ambientali effettivamente perseguiti.

L'Autorità conclude che il governo norvegese non ha prodotto sufficienti informazioni per dimostrare che le esenzioni in questione possano essere ritenute giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale sulle emissioni di CO₂.

L'Autorità è consapevole della decisione della Commissione CE riguardo al caso di doppio uso nel Regno Unito⁽³⁾, così come della proposta della Commissione CE riguardante un nuovo quadro per l'imposizione dei prodotti energetici nell'Unione europea⁽⁴⁾. L'Autorità non esclude che le considerazioni alla base della valutazione della Commissione CE possano essere rilevanti per le esenzioni dall'imposta sulle emissioni di CO₂ sul carbone e sul coke usati come materie prime o come agenti riduttori. Tuttavia, l'Autorità desidera sottolineare che gli obiettivi perseguiti dalla proposta della Commissione CE sulla tassazione energetica e che, secondo la Commissione CE, giustificavano alcune esenzioni dall'imposta in questione, non possono necessariamente essere quelli perseguiti dal sistema fiscale norvegese. Tale questione sarà, comunque, valutata nel corso della procedura di indagine formale.

⁽¹⁾ Nella sentenza *Adria Wien*, la Corte di giustizia europea ha sostenuto che «... la concessione di vantaggi alle imprese il cui fulcro di attività è la produzione di beni materiali non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di imposizione ...», punto 49. Inoltre, nella causa *Maribel*, la Corte ha sostenuto che «la limitazione del beneficio delle riduzioni maggiorate a taluni settori di attività rende queste misure di riduzione selettive, di modo che esse soddisfino la condizione di specificità.», punti da 28 a 31.

⁽²⁾ Cfr. sopra, dove si fa riferimento ai requisiti di «internalizzazione dei costi», come sancito al punto 19 della guida per la tutela ambientale.

⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 3 aprile 2002, sull'esenzione per doppio uso, cui il Regno Unito intende dare esecuzione, dall'imposta sul mutamento climatico e sull'estensione dell'esenzione ai processi concorrenti (aiuti di Stato n. C 18/2001 e C 19/2001).

⁽⁴⁾ COM (1997) 30 def., GU 1997 C 139, pag. 14.

Aliquota ridotta per le industrie della carta e della pasta da carta

Infine, per quanto concerne l'aliquota ridotta per l'industria della carta e della pasta da carta, l'Autorità nota che questa riduzione è specifica per il settore. Il governo norvegese non ha fornito argomentazioni per giustificare tale deroga in base alla natura o alla struttura del sistema relativo all'imposta sulle emissioni di CO₂.

Conclusioni

Le deroghe risultanti dai paragrafi 3-6-3 e 3-6-4 del capitolo 3 del regolamento sulle accise, così come l'aliquota ridotta per l'industria della carta e della pasta da carta, conferiscono un beneficio finanziario alle imprese a cui si applicano le esenzioni. Pertanto, le imprese che usano prodotti minerali nel modo sopra descritto sono sollevate dagli oneri che graverebbero normalmente sui loro bilanci; le società beneficiarie hanno pertanto un vantaggio sulle altre. Questo vantaggio è assicurato mediante risorse statali, dal momento che lo Stato subisce una perdita di entrate. Secondo le informazioni prodotte dal governo norvegese, la riduzione del gettito dovuta alle esenzioni era stimata a 2 270 milioni di NOK. Le imprese beneficiarie esercitano un'attività economica su mercati in cui vi sono o potrebbero esservi scambi tra le parti contraenti o in cui imprese di altri paesi dello SEE potrebbero decidere di stabilirsi. Le esenzioni pertanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza e potrebbero influenzare gli scambi tra le parti contraenti.

Di conseguenza e sulla base delle informazioni fornite dal governo norvegese, l'Autorità esprime dubbi sul fatto che le esenzioni e le aliquote ridotte dell'imposta sulle emissioni di CO₂ non costituiscano, come affermato dal governo norvegese, aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Imposta sulle emissioni di SO₂

Il governo norvegese ha affermato che, dato che l'imposta sulle raffinerie di petrolio rappresentava una «nuova» imposta, essa era selettiva in quanto si applicava solo alle raffinerie di petrolio. Per rappresentare una «nuova» imposta, l'imposta sulle emissioni doveva avere una fonte diversa dall'olio minerale e dal carbone e dal coke e quindi una fonte non precedentemente tassata (ad esempio petrolio grezzo). Fintanto che la situazione era questa, il governo norvegese era del parere che l'abolizione nel 2002 della misura fiscale selettiva non poteva essere considerata tale nel senso che essa rappresentava «aiuto» nei limiti dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Il governo norvegese ha espresso il parere che l'abolizione dell'imposta sul carbone e sul coke potrebbe non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Il governo norvegese ha affermato che per essere selettiva una misura doveva essere un'esenzione/riduzione rispetto ad un regime fiscale generale rivolto ad un particolare settore dell'economia o ad una particolare regione. Un sistema fiscale che tassava, ad esempio, alcuni prodotti o una determinata condotta, rispetto ad altri, non era di natura selettiva. Pertanto, l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ sull'uso di carbone e di coke non potrebbe essere considerata, dal punto di vista del governo norvegese, un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

L'Autorità ha valutato se la decisione di escludere il carbone e il coke, così come le emissioni delle raffinerie di petrolio abbia l'effetto di favorire la produzione di determinati beni o determinate imprese rispetto ad altre che sono in una situazione giuridica e reale paragonabile, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla misura in questione.

L'autorità nota innanzi tutto che l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ per quanto riguarda carbone e coke limita il campo di applicazione di detta imposta senza, tuttavia, distinguere tra diverse categorie di imprese o settori. Il campo di applicazione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ è determinato escludendo un prodotto specifico, ossia l'uso di carbone e coke. L'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ sul carbone e sul coke va a beneficio di tutte le imprese che in Norvegia usano tali materiali. Vi sono tuttavia indicazioni del fatto che l'abolizione sia rivolta a settori specifici dell'industria. Sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità, sembrerebbe che l'estensione del campo di applicazione nel 1999, così come la sua limitazione nel 2002, abbia riguardato circa 30 imprese nei seguenti settori: raffinerie di petrolio, produzione di cemento e LECA, carburanti, industria dell'alluminio e delle leghe di ferro⁽¹⁾. Per quanto riguarda l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ per le raffinerie di petrolio, l'Autorità ritiene che questa limitazione della portata dell'imposta sulle emissioni di SO₂ sia settoriale. Inoltre, l'Autorità osserva che queste industrie sono soggette al protocollo d'intesa sottoscritto tra il governo norvegese e la federazione delle industrie di trasformazione (PIL). A causa del legame tra l'abolizione dell'imposta e tale accordo, si può ritenere che l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ sia rivolta alle industrie interessate dall'accordo.

⁽¹⁾ Tale informazione è tratta dal documento del governo sulle imposte ambientali, Proposta allo Storting n. 54 (1997-98), capitolo 6, punto 6.2.5.

In considerazione dell'obiettivo generale di ridurre le emissioni di SO₂, sembrerebbe ragionevole che ogni sistema fiscale concernente le emissioni di SO₂ riguardi la maggior parte delle emissioni; d'altro canto, una limitazione della portata del sistema fiscale che faccia sì che solo una piccola parte delle imprese che producono emissioni di SO₂ sia soggetta all'imposta, non sembrerebbe essere in linea con gli obiettivi definiti dal governo norvegese.

A tal riguardo, l'Autorità nota tuttavia che, secondo le informazioni a sua disposizione, prima dell'estensione del campo di applicazione dell'imposta sulle emissioni di SO₂, solo circa il 20 % delle emissioni totali era soggetto all'imposta ⁽¹⁾. Dopo l'estensione della portata dell'imposta, questa si applicava a circa l'80 % delle emissioni di SO₂ ⁽²⁾.

L'abolizione produce una situazione in cui tutte le industrie che producono emissioni di SO₂ pagano un'imposta. Pertanto, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dall'imposta sulle emissioni di SO₂, l'Autorità non può escludere che l'abolizione dell'imposta determini un diverso trattamento fiscale tra industrie che sono — da un punto di vista ambientale — in una situazione comparabile.

Inoltre, senza informazioni più dettagliate su questo punto, l'Autorità non può escludere che l'abolizione dell'imposta sull'uso di carbone e di coke come sostanze combustibili possa giovare ad alcune imprese rispetto ad altre che nell'industria di trasformazione usano l'olio minerale a scopo combustibile. Potrebbe esserci, perciò, una distorsione della concorrenza nell'ambito di vari settori dell'industria, a seconda del livello con cui le imprese fanno uso di prodotti soggetti o meno a tassazione ⁽³⁾.

Alla luce delle suddette considerazioni e sulla base delle informazioni a sua disposizione, l'Autorità ha concluso che l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ per il carbone e il coke e sulle raffinerie di petrolio conferisce un beneficio finanziario a determinati settori ed è pertanto comparabile, nei suoi effetti, ad un'esenzione fiscale. Il governo norvegese ha, in pratica, rinunciato al suo diritto di riscuotere imposte da imprese operanti in questi settori, conferendo loro, in questo modo, un vantaggio economico.

Di conseguenza, tale vantaggio è stato conferito mediante l'impiego di risorse statali. Secondo le informazioni a disposizione dell'Autorità ⁽⁴⁾, sulla base dell'attuale aliquota dell'imposta sulle emissioni di SO₂ pari a 3,09 NOK per kg, l'imposta avrebbe fornito un gettito annuo di circa 40–50 milioni di corone norvegesi. Le cifre presentate dal governo norvegese sul mancato gettito dovuto alle esenzioni fiscali relative all'imposta sulle emissioni di SO₂ indicano che, dal 2001 al 2002, le perdite previste di gettito fiscale erano stimate a 60 milioni di NOK.

Le imprese beneficiarie svolgono un'attività economica in mercati nei quali vi sono o potrebbero esservi scambi tra le parti contraenti o sui quali potrebbero desiderare stabilirsi imprese di altri paesi dello SEE. Le esenzioni pertanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza e potrebbero influenzare gli scambi tra le parti contraenti.

Di conseguenza, e sulla base delle informazioni a sua disposizione, l'Autorità ritiene che l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ possa essere considerata come un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Qualifica di «nuovo aiuto» a partire dal 1° gennaio 2002

Accettando le misure opportune proposte dall'Autorità (cfr. lettera del governo norvegese datata 6 luglio 2001), il governo norvegese è stato giuridicamente vincolato ad adeguare gli attuali regimi di aiuto alle richieste fissate nella guida per la tutela ambientale entro il 1° gennaio 2002 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Cfr. documento del governo sulle imposte ambientali, St. prp. nr. 54 (1997-98), capitolo 6, punto 6.2.5.

⁽²⁾ Proposta allo Storting n. 1 (2001-2002) — FIN, punto 3.11.

⁽³⁾ Sembrerebbe che, nella misura in cui sono usati come combustibili per riscaldamento, questi prodotti siano sostituibili; cfr. la proposta di una direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici: «È chiaro che tutti questi prodotti, fintanto che usati come combustibili per riscaldamento, sono direttamente o indirettamente sostituibili e pertanto dovrebbero tutti rientrare nel medesimo quadro fiscale.»

⁽⁴⁾ Notizie PIL del 18 dicembre 2001, «L'industria di trasformazione norvegese si impegna per ridurre le emissioni di SO₂».

⁽⁵⁾ Risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che misure appropriate, accettate dagli Stati interessati, hanno un effetto vincolante; cfr. la sentenza della Corte di giustizia europea del 24 marzo 1993, causa C-313/90, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques ed altri/Commissione, Racc. 1993, pagg. I-1125.

L'Autorità desidera far rilevare che, se il governo norvegese non avesse comunicato il proprio accordo sulle misure opportune, l'Autorità sarebbe stata obbligata ad avviare il procedimento di indagine formale su tutti i regimi di aiuto attuati in Norvegia, qualora avesse avuto dubbi riguardo alla loro conformità con la nuova guida per la tutela ambientale ⁽¹⁾. Qualora determinate misure fossero state giudicate incompatibili con le richieste fissate nella nuova guida per la tutela ambientale, l'Autorità avrebbe chiesto al governo norvegese di adottare le necessarie misure per garantirne il rispetto o altrimenti di abolire gli aiuti in questione. Il fatto che il governo norvegese abbia accettato le misure opportune, ma non abbia adottato i provvedimenti necessari per ottemperare ai relativi obblighi, non può determinare una situazione nella quale il governo norvegese si sottrae alle conseguenze giuridiche dell'accettazione.

Accettando le misure opportune, il governo norvegese ha assunto obblighi che implicano che ogni regime di aiuto non conforme ai requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale venga abolito a partire dal 1° gennaio 2002. Il governo norvegese ha quindi assunto obblighi ai quali non può sottrarsi in maniera unilaterale.

L'Autorità prende nota della richiesta del governo norvegese di poter usufruire di un periodo aggiuntivo per ottemperare ai requisiti fissati nella guida per la tutela ambientale, alla luce dei risultati del gruppo di lavoro incaricato di stilare una relazione preliminare entro il 1° luglio 2002.

L'Autorità osserva di non essere stata formalmente informata sulle conclusioni delle relazioni preliminari, e che il governo norvegese non ha comunicato le misure che intende prendere in accordo con i risultati di quella relazione. L'Autorità nota che a più di quattordici mesi dall'entrata in vigore della nuova guida per la tutela ambientale, non vi sono ancora proposte concrete da parte del governo norvegese su come i regimi di aiuto esistenti saranno modificati, al fine di essere conformi ai requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale. Senza tali proposte concrete o impegni, è impossibile per l'Autorità accertare se i regimi di aiuto esistenti sono di fatto in linea con la nuova guida per la tutela ambientale, anche ad una data posteriore rispetto a quella prevista.

Il governo norvegese non ha prodotto informazioni atte a dimostrare che l'adozione delle misure opportune necessarie per ottemperare ai requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale avrebbe richiesto più tempo di quello previsto ai sensi delle relative misure. Esso non ha inoltre sostenuto che non sarebbe stato possibile adottare misure che avrebbero consentito l'eliminazione di eventuali aiuti incompatibili con effetto retroattivo, vale a dire dal 1° gennaio 2002.

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ritiene che il governo norvegese non abbia prodotto argomentazioni che giustifichino un'estensione dei termini previsti.

L'Autorità, pertanto, ritiene inizialmente che ogni regime di aiuto applicabile dopo il 1° gennaio 2002 e ritenuto incompatibile con i requisiti della nuova guida per la tutela ambientale debba essere considerato un «nuovo aiuto» ⁽²⁾.

L'Autorità ricorda al governo norvegese, in conformità con il punto 6.2.3 della sezione 6 della guida dell'Autorità in materia di aiuti di Stato, che gli aiuti illegali possono essere recuperati dalle imprese beneficiarie, qualora l'Autorità ritenga il regime di compensazione incompatibile con l'accordo SEE.

Compatibilità degli aiuti

Valutazione degli aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con la sezione 15 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale

Ai sensi del punto 42 della guida per la tutela ambientale, «nell'adottare imposte gravanti su determinate attività e giustificate da motivi di tutela ambientale (ecotasse), gli Stati EFTA possono considerare necessarie deroghe temporanee a favore di talune imprese, in particolare laddove non esista un'armonizzazione a livello europeo o vi siano rischi temporanei di perdita di competitività internazionale per determinate imprese.»

⁽¹⁾ Cfr. punto 7.4.3. (2) della sezione 7, in combinato disposto con la sezione 5 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato, in particolare il punto 5.2. (1).

⁽²⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia europea del 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS/Commissione, Racc. 1993, pagg. I-1125, punto 35; cfr. anche decisione della Commissione CE di avviare un procedimento di indagine formale nel caso di aiuti di Stato C 37/2000 (ex NN 60/2000, ex E 19/94, ex E 13/91 e N 204/86) riguardante il regime di aiuti finanziari e fiscali per la zona franca di Madera (Portogallo), pubblicato nella GU 2000 C 301/4, e la decisione della Commissione CE di adottare misure opportune nel caso di aiuti di Stato n. E 10/2000 relativi a «Gewährträgerhaftung und Anstaltslast» in Germania, lettera alla Germania del 27 marzo 2002.

Secondo la guida, tali esenzioni costituiscono aiuti operativi, ma «... gli aspetti negativi di tali aiuti possono tuttavia essere controbilanciati dagli aspetti positivi derivanti dall'applicazione delle imposte. La Commissione ritiene quindi che siffatte deroghe, se necessarie per l'adozione o il mantenimento in vigore di imposte gravanti su tutti i prodotti, possano essere ammesse a determinate condizioni e per un periodo limitato, che potrà essere di 10 anni quando siano soddisfatte determinate condizioni».

Ai sensi del punto 43 della guida per la tutela ambientale, «se l'imposta non corrisponde ad una imposta da applicare all'interno della Comunità in forza di una decisione comunitaria, le imprese interessate possono incontrare qualche difficoltà nell'adeguarsi rapidamente al nuovo carico fiscale. In tal caso può giustificarsi una deroga temporanea per talune imprese, affinché queste possano adeguarsi alla nuova situazione.»

In seguito, la guida fissa i requisiti specifici che devono essere soddisfatti al fine di beneficiare dell'esenzione decennale (cfr. punto 46 della guida per la tutela ambientale). I requisiti dipendono anche dal fatto che l'imposta in questione corrisponda o meno ad un'imposta armonizzata a livello comunitario.

L'Autorità fa notare che le esenzioni possono, in linea di principio, essere approvate solo ai sensi della guida per la tutela ambientale con riferimento alle «nuove imposte ambientali». Ciò significa, d'altra parte, che l'imposta in questione deve essere «un'imposta ambientale» così come definita al punto 7 della guida. Questo implica che è compito dello Stato EFTA interessato dimostrare l'effetto ambientale stimato del tributo. Inoltre, le esenzioni in questione devono essere garantite in riferimento all'imposta recentemente introdotta. Per quanto concerne le «imposte esistenti» lo Stato EFTA interessato è tenuto a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni elencate al punto 46.2 o al punto 47 della guida per la tutela ambientale.

In generale e nel caso in cui non esista un'imposta comunitaria armonizzata, un'esenzione decennale può essere giustificata quando gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi con cui le imprese beneficiarie o le loro associazioni si impegnano a conseguire determinati obiettivi di tutela ambientale o quando gli sgravi sono soggetti a condizioni aventi lo stesso effetto [cfr. punto 46.1. a)]. Il punto 46.1 a) fissa ulteriori criteri da rispettare affinché l'accordo/impegno possa essere ritenuto giustificato. Spetta all'Autorità valutare il contenuto degli accordi. Lo Stato EFTA deve organizzare controlli rigorosi sull'adempimento degli impegni sottoscritti dalle imprese o dalle associazioni di imprese. Gli accordi conclusi tra lo Stato EFTA e le imprese e le associazioni di imprese interessate devono prevedere le modalità relative alle sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni assunti.

In assenza di tali accordi e impegni, possono essere concesse deroghe dall'imposta in questione se le imprese beneficiarie pagano una parte significativa dell'imposta nazionale [cfr. punto 46.1. b) seconda alternativa]. D'altro canto, ove lo sgravio riguardi un'imposta corrispondente ad una tassa comunitaria armonizzata, la guida richiede che l'importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione resti significativamente superiore al minimo comunitario e comunque ad un livello tale da incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell'ambiente [cfr. punto 46.1. b) prima alternativa].

Infine, lo Stato EFTA interessato deve dimostrare che la misura fiscale in questione contribuisca significativamente alla tutela dell'ambiente e le esenzioni non compromettano, in quanto tali, gli obiettivi generali perseguiti (cfr. punto 45 della guida).

Imposta sull'elettricità

L'Autorità prende innanzi tutto nota del fatto che, secondo quanto dichiarato dal governo norvegese, è stato istituito un gruppo di lavoro allo scopo di esaminare le conseguenze della nuova guida per la tutela ambientale per quanto concerne l'imposta sull'elettricità in Norvegia. Questo gruppo di lavoro aveva il compito di stilare una relazione preliminare entro il 1° luglio 2002. Ogni misura esaminata dal gruppo di lavoro sarebbe stata valutata dal governo norvegese nell'ambito del bilancio statale per l'anno 2003. Non sono state fornite dal governo norvegese informazioni o giustificazioni supplementari per quanto concerne le esenzioni dall'imposta sull'elettricità e la loro compatibilità ai sensi della guida ambientale.

L'Autorità nota che non esiste attualmente un'imposta armonizzata sull'elettricità a livello comunitario, anche se diversi Stati membri della CE hanno introdotto imposte sul consumo di elettricità. Queste imposte presentano notevoli differenze per quanto concerne le aliquote applicabili e la struttura dell'imposta, ivi comprese le esenzioni e i meccanismi di rimborso. Tali differenze rendono difficile il confronto fra i sistemi fiscali di altri Stati membri della CE con quello in vigore in Norvegia. L'Autorità prende nota delle informazioni prodotte dal governo norvegese riguardo all'incremento stimato dei costi che deriverebbe da una revoca delle esenzioni fiscali. Le cifre possono indicare che, almeno per talune industrie, vi è la necessità di compensare i costi determinati dall'imposta sull'elettricità. Alla luce di questa situazione, le esenzioni previste dal sistema fiscale norvegese sull'elettricità potrebbero essere ritenute giustificate per compensare perdite di competitività.

Tuttavia, per poter raggiungere un equilibrio tra le preoccupazioni di carattere ambientali e quelle relative al mantenimento delle condizioni di concorrenza per determinate industrie, le esenzioni devono soddisfare i requisiti stabiliti nella nuova guida per la tutela ambientale.

Sulla base delle scarse informazioni fornite dal governo norvegese per quanto concerne la giustificazione delle deroghe settoriali dall'imposta sull'elettricità ai sensi della nuova guida per la tutela ambientale, l'Autorità fa le osservazioni esposte in appresso.

L'Autorità nota innanzi tutto che l'imposta sull'elettricità è stata introdotta nel 1971 e deve pertanto essere considerata come «imposta esistente». Sulla base delle informazioni prodotte dal governo norvegese sembrerebbe che le varie esenzioni fiscali siano state adottate dopo l'introduzione dell'imposta in questione. Il governo norvegese non ha fornito spiegazioni su come la possibilità di esenzione di cui al punto 46.1 della guida per la tutela ambientale possa essere applicata alle esenzioni relative alle misure fiscali esistenti. In particolare, l'Autorità nota come negli anni 1993, 1994 e 1997, ossia quando sono state introdotte esenzioni aggiuntive, l'aliquota non sia aumentata in maniera significativa. L'Autorità non dispone di alcuna informazione sulle esenzioni concesse nel 1993 o, eventualmente, prima di tale data.

Il governo norvegese ha inoltre presentato solo osservazioni generali sugli obiettivi dell'imposta sull'elettricità, senza fornire tuttavia le informazioni richieste ai sensi del punto 7 della guida per la tutela ambientale, per dimostrare che l'imposta sull'elettricità ha effetti ambientali positivi.

Contrariamente alle condizioni stabilite nel punto 46.1 della guida per la tutela ambientale, l'esenzione non è subordinata alla conclusione di accordi ambientali e le imprese beneficiarie di un'esenzione non pagano una parte significativa dell'imposta nazionale (dal momento che sono totalmente esentate). A tale riguardo, l'Autorità sottolinea che le cifre presentate dal governo norvegese sull'incremento stimato dei costi causato dall'abolizione delle attuali esenzioni dall'imposta sull'elettricità non possono di per sé giustificare le esenzioni. Tali cifre devono essere valutate in maniera più dettagliata per stabilire cosa può essere considerata una «parte significativa» dell'imposta nazionale, che dovrebbe essere pagata dalle imprese interessate, per beneficiare della possibilità di deroga di cui al punto 46.1 b) della guida per la tutela ambientale.

Contrariamente ai requisiti fissati nel punto 45 della guida per la tutela ambientale, il governo norvegese non ha dimostrato che le esenzioni non compromettono gli obiettivi generali dell'imposta sull'elettricità. Dato che l'esenzione riguarda circa il 70 % del consumo di elettricità delle industrie norvegesi, l'Autorità non è convinta che l'obiettivo dell'imposta, ossia la riduzione del consumo di elettricità, sia stato raggiunto nonostante le ampie possibilità di esenzione.

Infine, il governo norvegese non ha dimostrato che le deroghe sono temporanee né ha assunto impegni riguardo alla limitazione degli aiuti nel tempo.

Per quanto riguarda le deroghe regionali dall'imposta sull'elettricità, il governo norvegese ha sottolineato la necessità speciale dell'uso di elettricità nelle zone ammissibili. Ha evidenziato che le dure condizioni ambientali e le lunghe distanze in questa zona particolare renderebbero le condizioni esterne difficili per le attività imprenditoriali e l'esenzione potrebbe, pertanto, essere giustificata come aiuto allo sviluppo regionale. Inoltre, l'esenzione riguardava tutte le industrie e quindi nessuna impresa è stata discriminata.

L'Autorità nota che, sebbene abbia esplicitamente richiesto alle autorità norvegesi di fornire un'adeguata giustificazione delle misure in questione, tale giustificazione non è stata fornita (il governo norvegese ha semplicemente affermato che spetta al gruppo di lavoro considerare strutture fiscali alternative che siano in linea con la guida per la tutela ambientale). In assenza di una giustificazione, l'Autorità dubita che le deroghe regionali possano essere ritenute compatibili con le norme sugli aiuti di Stato nell'ambito del SEE.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'Autorità dubita che le esenzioni dall'imposta sull'elettricità siano compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

Imposta sulle emissioni di CO₂

L'Autorità nota che non esiste attualmente un'imposta armonizzata sulle emissioni di CO₂ a livello comunitario. Per quanto a sua conoscenza, diversi Stati membri CE hanno introdotto imposte sulle emissioni di CO₂ (in particolare, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e i Paesi Bassi) ⁽¹⁾. Le aliquote e la struttura dell'imposta, compresi la base imponibile, le esenzioni applicabili e i sistemi di rimborso presentano tuttavia grosse differenze. Queste differenze rendono difficile comparare i sistemi fiscali sulle emissioni di CO₂ degli Stati membri della CE con quello in vigore in Norvegia. L'Autorità prende nota delle informazioni prodotte dal governo norvegese sui costi dell'imposta sulle emissioni di CO₂ per talune industrie. Queste cifre possono indicare che, almeno per taluni settori dell'industria, vi è la necessità di compensare i costi dovuti per l'imposta sulle emissioni di CO₂. Alla luce di questa situazione, le esenzioni previsti del sistema fiscale norvegese per talune industrie possono essere ritenute giustificate per compensare perdite di competitività.

Tuttavia, onde raggiungere un equilibrio tra le preoccupazioni di carattere ambientale e quelle relative al mantenimento delle condizioni di competitività di talune industrie, le esenzioni devono soddisfare i requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale.

Contrariamente alle condizioni stabilite al punto 46.1 della guida per la tutela ambientale, le esenzioni dall'imposta sulle emissioni di CO₂ non sono subordinate alla conclusione di accordi ambientali, le imprese ammissibili per un'esenzione/rimborso non sembrano pagare una parte significativa dell'imposta nazionale (dal momento che sono totalmente esentate; laddove l'imposta è rimborsata, l'Autorità avrebbe bisogno di informazioni sul livello di compensazione, per valutare se le imprese interessate pagano, in ogni caso, una parte significativa dell'imposta).

Per quanto riguarda gli effetti ambientali dell'imposta sulle emissioni di CO₂, l'Autorità si rammarica che non siano state prodotte informazioni in conformità con il punto 7 della guida per la tutela ambientale, che avrebbero dimostrato gli effetti dell'imposta sulla riduzione delle emissioni di CO₂.

Contrariamente ai requisiti fissati al punto 45 della guida per la tutela ambientale, il governo norvegese non ha dimostrato che le esenzioni non compromettono gli obiettivi generali dell'imposta sulle emissioni di CO₂. A tal riguardo, l'Autorità prende nota delle informazioni presentate dal governo norvegese riguardo alle emissioni di CO₂ prodotte da determinate industrie. Da queste informazioni risulterebbe che le emissioni di CO₂ prodotte da industrie esentate dal pagamento dell'imposta ammontano approssimativamente al 66 % delle emissioni totali di CO₂. In tale contesto, l'Autorità dubita che il requisito di cui al punto 45 della guida per la tutela ambientale sia soddisfatto.

Contrariamente a quanto richiesto ai sensi del punto 43 della guida per la tutela ambientale, il governo norvegese non ha dimostrato che le deroghe sono temporanee né ha assunto alcun impegno per quanto riguarda la limitazione degli aiuti nel tempo.

Per quanto riguarda l'applicazione di un'aliquota ridotta per l'industria della carta e della pasta da carta, il governo norvegese ha affermato che l'aliquota ridotta che tale industria è tenuta a pagare sarebbe superiore alla corrispondente imposta CE, che ammonta a 18 EUR per 1 000 litri (0,14 NOK per litro). Pertanto, il governo norvegese ha ritenuto l'imposta ridotta in linea con la sezione 46.1, lettera b), primo trattino.

⁽¹⁾ Cfr. panoramica delle imposte ambientali nell'UE, nella relazione alla DG Ambiente, Aggiornamento della base di dati sulle tasse ed imposte ambientali, Stefan Speck e Paul Ekins, luglio 2000; cfr. anche la base di dati CE sulle imposte ambientali: http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/env_database/database.htm

Come già sottolineato, non esiste attualmente un'imposta armonizzata sulle emissioni di CO₂ a livello comunitario. Pertanto, non sembrerebbe che il punto 46.1, lettera b), primo trattino, della guida per la tutela ambientale sia applicabile. Inoltre, l'Autorità nota che non sono state prodotte ulteriori informazioni che dimostrino come quest'aliquota fornisca all'industria della carta e della pasta da carta un incentivo per migliorare la protezione ambientale.

Per quanto riguarda la possibilità di un'esenzione temporanea ai sensi del punto 46.1, lettera b), secondo trattino, della guida per la tutela ambientale, l'Autorità nota che l'aliquota fiscale ridotta ammonta al 50 % della normale aliquota sulle emissioni di CO₂. L'Autorità non esclude che questa percentuale possa essere considerata una «parte significativa» dell'imposta nazionale. Tuttavia, come già sottolineato al paragrafo precedente, in assenza di informazioni sugli effetti di quest'aliquota ridotta sul comportamento dell'industria interessata e, in particolare, sul fatto che quest'aliquota serva ancora da incentivo per migliorare la protezione ambientale, l'Autorità non può concludere che i requisiti fissati nella guida siano soddisfatti.

Infine, l'Autorità osserva che l'imposta sulle emissioni di CO₂ sull'olio minerale introdotta nel 1991 costituisce «un'imposta esistente» e sottolinea che, secondo le informazioni prodotte dal governo norvegese, l'aliquota ridotta per l'industria delle paste da carta è stata introdotta solo successivamente, ossia nel 1993. Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità dubita che le condizioni fissate al punto 46.2 della guida per la tutela ambientale siano soddisfatte, dal momento che la deroga dall'aliquota generalmente applicabile non sembrerebbe essere stata stabilita al momento dell'adozione dell'imposta. Inoltre, l'Autorità nota che il governo norvegese non ha prodotto informazioni che le consentano di valutare se un'esenzione ai sensi del punto 46.1. della guida per la tutela ambientale sia giustificata in tali circostanze.

In base a quanto esposto e qualora un'ulteriore indagine dovesse confermare che le misure in questione costituiscono aiuti nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Autorità dubita che i requisiti fissati nella guida per la tutela ambientale siano soddisfatti per quanto concerne le deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO₂.

Imposta sulle emissioni di SO₂

L'Autorità nota in primo luogo che non esiste attualmente alcuna imposta armonizzata sulle emissioni di SO₂ a livello comunitario. Per quanto a conoscenza dell'Autorità, diversi Stati membri CE hanno introdotto imposte sulle emissioni di SO₂ (in particolare la Finlandia, la Svezia e la Danimarca) ⁽¹⁾. Le aliquote e la struttura dell'imposta, comprese le esenzioni e i sistemi di rimborso presentano tuttavia notevoli differenze che rendono difficile il confronto dei sistemi fiscali sulle emissioni di SO₂ negli Stati membri della CE con quello in vigore in Norvegia. L'Autorità prende nota delle informazioni prodotte dal governo norvegese sui costi relativi alle imposte sulle emissioni di SO₂ per determinate industrie. Queste cifre possono indicare che, almeno per taluni settori dell'industria, vi è la necessità di compensare i costi determinati dall'imposta sulle emissioni di SO₂. Alla luce di questa situazione, le esenzioni ai sensi del sistema fiscale norvegese relativamente all'imposta sulle emissioni di SO₂ per determinate industrie possono essere ritenute giustificate, per compensare perdite di competitività.

Tuttavia, onde raggiungere un equilibrio tra le preoccupazioni di carattere ambientale e quelle relative al mantenimento di condizioni competitive per determinate industrie, le esenzioni in questione devono soddisfare i requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale.

Secondo il governo norvegese (cfr. lettera del 31 gennaio 2002), le esenzioni dalle imposte, come l'assenza di imposte sull'uso del carbone e del coke e sulle raffinerie, sono in linea con la guida per la tutela ambientale.

Il governo norvegese ha affermato che l'abolizione dell'imposta era subordinata alla conclusione dell'accordo e che poteva essere considerata temporanea. A tal riguardo, esso ha fatto riferimento ad una dichiarazione presente nel bilancio statale per il 2002 [proposta allo Storting n. 1 (2001-2002)]: «In quanto parte dell'accordo con la federazione delle industrie di trasformazione (PIL), l'imposta ridotta sul carbone e sul coke, nonché sulle raffinerie di petrolio, sarà abolita entro il 2010.» Il governo norvegese ha inoltre comunicato all'Autorità che nell'ambito del bilancio statale 2002 era stata specificata la sua intenzione eliminare gradualmente l'attuale esenzione entro il 2010.

⁽¹⁾ Cfr. panoramica delle imposte ambientali nell'UE, nella relazione alla DG Ambiente, «Aggiornamento della base di dati sulle tasse ed imposte ambientali», Stefan Speck e Paul Ekins, luglio 2000; cfr. anche base di dati sulle imposte ambientali:
http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/env_database/database.htm

L'Autorità sottolinea che, anche se il governo norvegese ha affermato che era sua intenzione eliminare gradualmente l'attuale «esenzione fiscale» entro il 2010, esso non ha assunto nessun impegno formale teso a limitare la durata dell'esenzione fiscale ad un massimo di dieci anni in modo giuridicamente vincolante. Pertanto, l'Autorità non ritiene che l'aiuto sia di natura esclusivamente temporanea, come richiesto dal punto 43 della guida per la tutela ambientale.

Inoltre, l'Autorità nota che l'imposta sulle emissioni di SO₂ non è «una nuova imposta» ai sensi del punto 46.1 della guida per la tutela ambientale. Secondo il punto 46.2 della guida, le disposizioni di cui al punto 46.1 possono essere applicate alle imposte esistenti, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. A tal riguardo, l'Autorità nota che il governo norvegese non ha fornito una giustificazione del fatto che la possibilità di esenzione di cui al punto 46.1 della guida per la tutela ambientale sia applicabile nel presente caso.

Inoltre, l'Autorità dubita soprattutto del fatto che la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la federazione delle industrie di trasformazione norvegesi (PIL) e il ministero dell'Ambiente, nonché l'adozione di eventuali future autorizzazioni che stabiliscono limiti di emissione/permessi da parte dell'autorità norvegese di controllo dell'inquinamento soddisfino i requisiti fissati al punto 46.1 della guida per la tutela ambientale.

Come ha già evidenziato nella lettera dell'Autorità del 28 febbraio 2002, il protocollo d'intesa non è giuridicamente vincolante per le parti. Inoltre, l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ non sembrerebbe essere subordinata all'attuazione delle misure previste dal protocollo d'intesa. La dichiarazione nel bilancio statale per il 2002 non può essere ritenuta sufficiente. A tal riguardo, l'Autorità nota, in particolare, che non sono previste sanzioni nel caso in cui gli impegni forniti dalle imprese che beneficiano dell'esenzione fiscale non vengano mantenuti. Infine, non è chiaro all'Autorità se l'obbligo di ridurre le emissioni di SO₂ deriverà dall'accordo o dalle autorizzazioni rilasciate dall'autorità norvegese di controllo dell'inquinamento.

Al fine di beneficiare di un'esenzione decennale, la guida per la tutela ambientale richiede che gli impegni assunti mediante accordi o altre disposizioni aventi il medesimo effetto producono una riduzione delle emissioni da parte delle imprese che beneficiano dell'esenzione, al di là della normale attività. Gli effetti ambientali degli accordi o delle altre disposizioni aventi il medesimo effetto, devono essere efficaci quantomeno come l'effetto delle imposte che vanno a sostituire.

Il governo norvegese ha informato l'Autorità, con lettera datata 15 maggio 2002, che le emissioni di SO₂ provenienti dall'industria di trasformazione erano già soggette a norme giuridicamente vincolanti, mediante le autorizzazioni all'emissione in conformità alle disposizioni dell'atto per il controllo dell'inquinamento. Tali norme hanno già condotto ad una riduzione delle emissioni di SO₂ a costi superiori a 3 NOK/kg SO₂. Dal 1990 al 2000 le emissioni derivanti dai processi industriali sono state ridotte di 13 500 tonnellate, con 17 100 tonnellate nel 2000. Solo 800 tonnellate di questa riduzione sono imputabili al periodo compreso tra il 1998 e il 2000, quando era in vigore l'imposta sulle emissioni di SO₂ ⁽¹⁾.

L'Autorità osserva, tuttavia, che attualmente non sono stati assunti impegni concreti per quanto riguarda tali riduzioni da parte del settore che beneficia delle esenzioni dall'imposta sulle emissioni di SO₂ e che essa non dispone di informazioni più dettagliate sul contenuto delle future autorizzazioni alle emissioni.

Le informazioni prodotte dal governo norvegese riguardo alla riduzione delle emissioni di SO₂ dovute al regime fiscale precedente possono indicare che gli sforzi che le industrie interessate dovranno intraprendere di qui al 2010 vanno al di là di quanto è stato finora raggiunto in termini di emissioni di SO₂ con l'imposta in vigore. Tuttavia, data la mancanza di informazioni più dettagliate e verificabili, l'Autorità non è in grado di accertare che gli sforzi delle imprese ai sensi del protocollo d'intesa o nell'ambito dei futuri limiti di emissione obbligatori fissati dall'autorità di controllo dell'inquinamento siano proporzionali all'esenzione fiscale.

⁽¹⁾ Il governo norvegese ha informato l'Autorità che i dati relativi alle emissioni per il 2001 non erano ancora disponibili.

Inoltre, l'Autorità osserva che non è chiaro dalle informazioni che sono state prodotte dal governo norvegese se le autorizzazioni alle emissioni rilasciate in passato, così come i possibili limiti di emissione futuri, vadano al di là delle norme comunitarie obbligatorie nel senso della guida per la tutela ambientale. Il punto 7 della guida per la tutela ambientale definisce «norma comunitaria» qualsiasi norma obbligatoria nella Comunità europea che fissi i livelli di tutela ambientale da raggiungere e l'obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi («migliori tecniche disponibili» o BAT) ⁽¹⁾. A tal riguardo, l'Autorità nota che non è stata prodotta alcuna informazione che avrebbe potuto consentirle di valutare se e in quale misura tali limiti futuri delle emissioni di SO₂ vadano al di là delle norme armonizzate, quali i limiti fissati dalla direttiva CEE sulle norme di qualità dell'aria relative all'anidride solforosa ⁽²⁾ e se tali limiti futuri vadano al di là dei requisiti della direttiva sull'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ⁽³⁾ e della direttiva «IPPC» ⁽⁴⁾.

Alla luce delle suddette considerazioni e qualora un'ulteriore indagine dovesse confermare che le misure in questione costituiscono aiuti nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Autorità dubita che i requisiti fissati dalla guida per la tutela ambientale siano soddisfatti in riferimento alla parziale abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂.

Osservazioni finali e conclusioni

Sulla base delle informazioni prodotte dal governo norvegese, l'Autorità non può escludere che le esenzioni dall'imposta sull'elettricità, le deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO₂ così come l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ costituiscano aiuti nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Inoltre, l'Autorità dubita che queste misure possano essere ritenute conformi al disposto dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, in combinato disposto con i requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale. Di conseguenza, dubita che le suddette misure siano compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

Ne deriva che, in conformità con il punto 5.2 del capitolo 5 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato, l'Autorità è tenuta ad avviare il procedimento previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. La decisione di avviare procedimenti non è pregiudiziale alla decisione finale dell'Autorità, la quale può concludere che le misure in questione sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. L'Autorità ha deciso di avviare il procedimento formale di indagine previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3, all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte riguardo a:
 - le esenzioni settoriali e regionali dall'imposta sul consumo di elettricità,
 - le esenzioni dall'imposta sulle emissioni di CO₂ per il carbone e il coke usati come materie prime o agenti riduttori, nonché per il carbone e il coke usati per scopi energetici nella produzione di cemento e LECA e l'aliquota ridotta dell'imposta sulle emissioni di CO₂ per l'industria della carta e della pasta da carta,
 - l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO₂ per il carbone e il coke, così come per le raffinerie di petrolio.
2. Il governo norvegese è invitato, ai sensi del punto 5.3.1. (1) del capitolo 5 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato, a presentare le proprie osservazioni in merito all'apertura del procedimento di indagine formale entro due mesi dalla notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ Nella nota 5 della guida per la tutela ambientale, si specifica che tali norme diventano norme SEE quando sono incorporate nell'accordo SEE. Nella nota 6 della guida si fa riferimento alle direttive in materia ambientale incorporate nell'accordo SEE.

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 80/779/CEE, incorporata nell'accordo SEE, punto 14 dell'allegato XX all'accordo SEE.

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 84/360/CEE, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, incorporata nell'accordo SEE al punto 16 dell'allegato XX all'accordo SEE.

⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio 96/61/CEE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, incorporata nell'accordo SEE al punto 2 g dell'allegato XX dell'accordo SEE.

3. Il governo norvegese è invitato a presentare qualunque informazione che possa consentire all'Autorità di valutare la compatibilità delle misure fiscali in questione con l'accordo SEE entro due mesi dalla notifica della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Einar M. BULL
